



FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO RURALE:
L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Agricoltura
Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo
(D.G.R. n. 904 del 29/12/2022)

BANDO PUBBLICO PER L' ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

ARTT. 73-74 REGOLAMENTO (UE) 2021/2115

SRD08 - "Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali"

Tipologia di investimento

Azione 2) "Produzione di energia (elettrica e/o termica) da fonti rinnovabili ad uso collettivo"

Azione 3) "Infrastrutture irrigue e di bonifica"

Dotazione Finanziaria: € 8.000.000

FONDO FEASR

Annualità 2023

INDICE

CAPO I. PRAFAZIONE	1
CAPO II. DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO OGGETTO DEL PRESENTE BANDO	1
Articolo 1. Clausola di salvaguardia.....	1
Articolo 2. Descrizione, finalità e obiettivo specifico dell' intervento oggetto del presente bando	1
Articolo 3. Dotazione Finanziaria e Azioni Sovvenzionabili	2
Articolo 4. Soggetti richiedenti e potenziali beneficiari	3
Articolo 5. Intensità del sostegno.....	3
Articolo 6. Divieto del doppio finanziamento e cumulo.....	3
Articolo 7. Strutture competenti	3
Articolo 8. Definizioni	4
Articolo 9. Cause di esclusione dalla partecipazione al bando	6
CAPO III. PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	6
FASE 1. Verifica di Ricevibilità della Domanda di Sostegno.	6
Articolo 10. Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno	6
FASE 2. Verifica di Ammissibilità della Domanda di Sostegno	7
Articolo 11. Documenti da allegare alla domanda di sostegno.....	7
FASE 3. Verifica di Ammissibilità dell'investimento al Sostegno.	12
Articolo 12. Requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente	12
Articolo 13. Requisiti di ammissibilità dell' investimento	13
Articolo 14. Spese ammissibili	15
Articolo 15. Spese non ammissibili	18
FASE 4. Valutazione di MERITO.	19
Articolo 16. Criteri di Selezione	19
Articolo 17. Valorizzazione dell' investimento	21
Articolo 18. Riesame	21
Articolo 19. Graduatoria	21
Articolo 20. Documentazione da produrre prima della emanazione del provvedimento di concessione	22
Articolo 21. Concessione dei benefici	23
CAPO IV. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO	24
Articolo 22. Disposizioni specifiche per enti ed organismi di diritto pubblico	24
Articolo 23. Avvio delle procedure di affidamento e aggiudicazione dell'appalto	24
Articolo 24. Rimodulazione del Quadro economico e verifica delle procedure di gara.....	24
Articolo 25. Variante	25
Articolo 26. Proroga	26
Articolo 27. Domanda di pagamento e modalità di erogazione del contributo pubblico.....	26
Articolo 28. Motivi di Decadenza dal beneficio	27
Articolo 29. Motivi di Revoca del beneficio.....	27
Articolo 30. Cause di forza maggiore	28

Articolo 31.	Errori palesi	28
Articolo 32.	Riduzioni e Sanzioni.....	28
Articolo 33.	Motivi di Riduzione del beneficio	28
Articolo 34.	Controlli.....	29
Articolo 35.	Impugnative	29
Articolo 36.	Ulteriori Informazioni.....	29
CAPO V. DISPOSIZIONI FINALI		30
Articolo 37.	Normativa e Disposizioni di Riferimento.....	30
Articolo 38.	Trattamento dei dati personali	31
Articolo 39.	Informazione.....	31
Articolo 40.	Monitoraggio	31
Articolo 41.	Soccorso Istruttorio.....	32
Articolo 42.	Obblighi del soggetto beneficiario.....	32
Allegato 1.	<i>“Dichiarazione in ordine al rispetto del divieto del doppio finanziamento e delle prescrizioni sul cumulo”</i>	
Allegato 2.	<i>“Dichiarazione di assenza di cause di esclusione dalla partecipazione al bando”</i>	
Allegato 3.	<i>“Quadro riepilogativo per l’autoattribuzione del punteggio”</i>	
Allegato 4.	<i>“Dichiarazione di impegno di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 12”</i>	
Allegato 5.	<i>“Schema di prospetto di raffronto preventivi”</i>	
Allegato 6.	<i>“Informativa sul trattamento dei dati personali”</i>	

CAPO I. PRAFAZIONE

1. Il presente bando è articolato in quattro capi:
 - a. Il “CAPO I” è dedicato alla descrizione dell’ intervento oggetto del presente Bando.
 - b. Il “CAPO II” è dedicato al procedimento istruttorio della domanda di sostegno ed è a sua volta articolato in 4 Fasi, l’ una propedeutica all’ altra. Le fasi attengono rispettivamente: alla Verifica di Ricevibilità della Domanda di Sostegno “FASE 1”; alla Verifica di Ammissibilità della Domanda di Sostegno “FASE 2”; alla Verifica di Ammissibilità dell’ Investimento oggetto di Sostegno “FASE 3”; alla Valutazione di Merito “FASE 4”. Solo l’ esito positivo di una fase consente di passare alla valutazione della fase successiva.
 - c. Il “CAPO III” è dedicato alla attuazione delle operazioni e alla presentazione della Domanda di Pagamento.
 - d. Il “CAPO IV” è dedicato alle disposizioni finali.

CAPO II. DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO OGGETTO DEL PRESENTE BANDO

Articolo 1. Clausola di salvaguardia

1. I potenziali beneficiari, che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente bando, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
 - a. che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte della Regione e che, anche a fronte dell’ esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla scheda dell’ intervento SRD08, sia a livello di PSP così come approvata dalla Commissione, che di CSR Abruzzo di cui alla [D.G.R. 904 del 29 dicembre 2022 e s.m.i.](#);
 - b. che, in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando l’ onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma è in capo al richiedente; le domande non conformi al presente avviso, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non possono essere prese in considerazione.

Articolo 2. Descrizione, finalità e obiettivo specifico dell’ intervento oggetto del presente bando

1. L’ intervento è finalizzato a realizzare, adeguare e/o ampliare le infrastrutture a servizio delle imprese agricole e non agricole appartenenti alle comunità rurali in genere, mediante investimenti in infrastrutture con finalità ambientali che:
 - a) contribuiscano alla riduzione delle emissioni in atmosfera di gas a effetto serra connessi alla produzione di energia; tale obiettivo va perseguito attraverso la riduzione della dipendenza da fonti energetiche fossili e l’ implementazione di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili;
 - b) contribuiscono all’ adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso un’ efficiente gestione delle risorse naturali, perseguita mediante la riduzione dei prelievi irrigui dai corpi idrici naturali facendo leva sulla realizzazione, il ripristino, l’ adeguamento e l’ efficientamento dei sistemi di distribuzione interaziendale nonché degli invasi e le opere di bonifica.
2. In particolare, in accordo allo strumento programmatico di riferimento dato dal CSR Abruzzo, sono finanziabili gli interventi inseriti nella scheda SRD08 che contempla le seguenti due azioni:
 - a. Azione 2): produzione di energia (elettrica) da fonti rinnovabili ad uso collettivo, comprese le reti di distribuzione, laddove necessarie, e soluzioni intelligenti per lo stoccaggio dell’ energia prodotta a completamento delle centrali oggetto di investimento;
 - b. Azione 3): realizzazione, ripristino, adeguamento ed efficientamento delle infrastrutture irrigue (extra aziendali), comprese le reti di distribuzione irrigua, gli invasi e le opere di bonifica, conformemente all’ articolo 74 del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 (d’ ora in avanti “Regolamento PS PAC”).

3. Per la disamina di dettaglio sulle azioni sovvenzionabili si rimanda a quanto esplicitato all' "Articolo 3" del presente bando.

Articolo 3. Dotazione Finanziaria e Azioni Sovvenzionabili

1. La dotazione finanziaria prevista per il presente bando è pari a € **8.000.000,00**.
2. Il sostegno previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/2115 (*Regolamento PS PAC - Art. 73(4), lett. c), punto ii e Art. 74(8) lett. b)*) consta in una sovvenzione, in conto capitale, da erogarsi a rimborso di spese ammissibili effettivamente sostenute per investimenti in infrastrutture di piccola scala ed è quantificata, per i soggetti pubblici, nell' aliquota del 100%.
3. L' intervento previsto nella scheda SRD08 del Piano Strategico Nazionale di attuazione della PAC (PSP) 2023-2027 e del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo (CSR), si applica su tutto il territorio regionale ed è articolato nelle seguenti due azioni:
 - a. Azione 2): produzione di energia (elettrica) da fonti rinnovabili ad uso collettivo, comprese le reti di distribuzione, laddove necessarie, e soluzioni intelligenti per lo stoccaggio dell' energia prodotta a completamento delle centrali oggetto di investimento; A tale Azione è destinata la quota del 10% della dotazione finanziaria di cui al c. "1";
 - b. Azione 3): realizzazione, ripristino, adeguamento ed efficientamento delle infrastrutture irrigue (extra aziendali), comprese le reti di distribuzione irrigua, gli invasi e le opere di bonifica, conformemente all' articolo 74 del Regolamento PS PAC; sono compresi anche gli interventi di manutenzione straordinaria del reticolo idrografico minore e artificiale di pianura, con finalità di riduzione del rischio idrogeologico e riqualificazione ambientale; A tale Azione è destinata la quota del 90% della dotazione finanziaria di cui al c. "1".
4. Con l' attivazione dell' Azione 2) di cui al c. "3" sono finanziabili:
 - a. impianti per la produzione di energia idroelettrica;
 - b. impianti per la produzione di energia da fonte solare (fotovoltaico);
 - c. impianti combinati (fotovoltaico e idroelettrico) per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili.
5. Gli impianti di cui al comma "4" **devono essere dimensionati, in termini relativi e ai fini dell' autoconsumo, nei limiti di potenza massima commisurata alle necessità effettive di approvvigionamento energetico totale del soggetto beneficiario**. Ad ogni modo, in termini assoluti, la capacità installata di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili deve essere non superiore a 1 MW, fatto salvo il caso in cui l' investimento risulti inserito in una Strategia di Sviluppo Locale Leader selezionata nell' ambito dell' Avviso relativo all' intervento SRG06 - Sostegno allo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo LEADER del CSR Abruzzo.
6. Con l' attivazione dell' Azione 3) di cui al c. "3" sono finanziabili investimenti in impianti e sistemi di distribuzione della risorsa irrigua che contribuiscono al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico dei corpi idrici associati, focalizzando l' attenzione soprattutto all' aspetto quantitativo di detto stato ecologico.

Nello specifico sono ammessi gli interventi finalizzati:

- a. al miglioramento, rinnovo e ripristino delle infrastrutture irrigue extra aziendali esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata;
- b. alla creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di invasi interaziendali e/o collettivi o altre forme di stoccaggio/conservazione dell' acqua (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente extra aziendale), che non comportano un aumento netto della superficie irrigata. Sono contemplati invasi per la raccolta di acque piovane, acque superficiali e acque reflue depurate. Gli invasi alimentati da acque superficiali devono avere la finalità di immagazzinare l' acqua nei periodi di maggiore disponibilità per sostituire il prelievo durante la stagione irrigua, quando la disponibilità si riduce;
- c. all' utilizzo a scopo irriguo di acque reflue affinate come fonte aggiuntiva di approvvigionamento idrico;
- d. alla manutenzione straordinaria, ad opera degli Enti irrigui, del reticolo artificiale di pianura avente finalità di irrigazione e bonifica e relativi impianti, allo scopo di mantenere o creare la fornitura di servizi ecosistemici legati agli ecosistemi acquatici;

- e. all'infrastrutturazione di servizi idonei a conseguire l'uso razionale dell'acqua di irrigazione da parte delle aziende agricole, ivi compresi i misuratori di portata (contatori), qualora non esistenti nell'impianto, e i sistemi di consiglio irriguo.
7. Le reti di distribuzione devono riguardare condotte principali a servizio interaziendale, con esclusione delle opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale.
8. È ammessa l'infrastrutturazione collettiva di aree già attualmente irrigate in autoapprovvigionamento che, con il passaggio da una gestione frammentata dell'irrigazione a una gestione collettiva, consente una più efficiente distribuzione dell'acqua nei periodi di scarsità ed una compartecipazione ai costi di gestione da parte dell'utente finale.

Tali investimenti, consistenti nella costruzione di acquedotti rurali per il trasporto delle risorse idriche a fini produttivi, comprensivi di opere, attrezzature e sistemi per l'automazione che consentono sia l'implementazione di pratiche e tecnologie atte a garantire una riduzione effettiva dei consumi idrici nonché il monitoraggio, la misurazione dei volumi di acqua utilizzati e il telecontrollo degli impianti, non devono comportare un aumento netto della superficie irrigata e devono essere finalizzati all'incremento del numero di utenze servite.

Articolo 4. Soggetti richiedenti e potenziali beneficiari

1. I soggetti richiedenti la partecipazione al presente bando e potenziali beneficiari per l'attuazione delle azioni finanziabili ivi previste, sono gli Enti irrigui regionali, intesi come enti pubblici economici a base associativa, dotati di potestà statutaria, con personalità giuridica pubblica ai sensi degli artt. 11 e 862 del c.c., costituiti con le modalità previste dalla L.R. Abruzzo 7 giugno 1996, n. 36 "*Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica*" e s.m.i., ad oggi disciplinati dalla L.R. 20 dicembre 2019, n. 45 recante "*Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)*".
2. Ai sensi del Decreto interministeriale Mipaaf/Mite n. 485148 del 30 settembre 2022, attuativo dell'art. 154, comma 3 bis del D.Lgs. n. 152/2006, gli Enti irrigui possono accedere al finanziamento di interventi Infrastrutturali irrigui se, al momento della presentazione della domanda, sono adempienti (come riscontrabile anche dal campo "*adempienza SIGRIAN volumi*" della banca dati DANIA) con gli obblighi di quantificazione dei volumi irrigui in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche) come previsti dalle Linee guida di cui al D.M. Mipaaf 31 luglio 2015, recepite dalla Regione Abruzzo con apposita Direttiva Tecnica approvata con D.G.R. 30 dicembre 2016 n. 940.

Articolo 5. Intensità del sostegno

1. Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un sostegno sotto forma di contributo in conto capitale. L'intensità del sostegno è fissata nella percentuale del 100% del valore degli investimenti riconosciuti ammissibili.

Articolo 6. Divieto del doppio finanziamento e cumulo

1. Il PSP e il CSR assicurano che la medesima spesa non venga finanziata due volte (*no-double funding*) da differenti Fondi Strutturali e di Investimento Europei, da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 36 del Reg. UE 2021/2116) o da altri fondi di natura pubblica.
2. Il soggetto richiedente è tenuto a impegnarsi al rispetto della normativa inerente il doppio finanziamento mediante dichiarazione di cui all'*Allegato 1*.
3. Il sostegno - per gli stessi costi ammissibili - non può essere concesso in combinazione con i crediti d'imposta o in cumulo con altre fonti di finanziamento per via dell'intensità dell'aiuto al 100%.

Articolo 7. Strutture competenti

1. Ai fini della attuazione del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
 - a. l'Autorità di Gestione (AdG) è individuata nel direttore del *Dipartimento Agricoltura - DPD*;
 - b. la Struttura responsabile è individuata nel Servizio Competitività Agricoltura- DPD018;
 - c. l'Ufficio competente è individuato nell'Ufficio *Uso efficiente Risorsa Idrica*.

- d. I Servizi Territoriali per l' Agricoltura sono competenti territorialmente a gestire le procedure di pagamento.

Articolo 8. Definizioni

1. Ai fini del presente atto, sono adottate le seguenti definizioni.
- a. **Acque affinate:** definite all' art. 3 punto 4 del Regolamento UE 2020/741 come "acque reflue urbane che sono state trattate conformemente ai requisiti di cui alla Direttiva 91/271/CEE e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento conformemente all' Allegato I, sezione 2, del Regolamento UE 2020/741.
 - b. **Acque reflue urbane:** definite all' articolo 2, punto 1, della Direttiva 91/271/CEE "acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.
 - c. **Acque stagionali:** acque meteoriche e acqua piovana raccolte in invasi e cisterne a servizio di fondi agricoli, non soggette a concessione di derivazione di acqua pubblica ai sensi del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 13 agosto 2007, n. 3/Reg. (Abruzzo).
 - d. **Autorità di Gestione regionale (AdG):** Direzione regionale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Giunta regionale d' Abruzzo.
 - e. **Beneficiario:** un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell' avvio o dell' avvio e dell' attuazione delle operazioni.
 - f. **Codice dei contratti pubblici:** D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
 - g. **Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSP 2023-2027 (CSR):** strumento attuativo a livello regionale della strategia nazionale contenuta nel PSP. In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.
 - h. **Concessione di derivazione:** concessione all' utilizzo ed al prelievo delle acque, ai sensi del R.D. n. 1175/1933 e del D.P.G.R. 13 agosto 2007, n. 3/Reg. (Abruzzo), relativa all' operazione per la quale è stata presentata domanda di sostegno;
 - i. **Condizioni di ammissibilità:** Criteri, impegni ed altri obblighi che devono essere rispettati dagli Enti beneficiari per la concessione del sostegno e il pagamento del contributo pubblico.
 - j. **Domanda di pagamento:** la domanda presentata dall' Ente beneficiario, collegata alla domanda di sostegno, per ottenere il pagamento del contributo pubblico sotto forma di pagamenti intermedi (stati di avanzamento lavori - SAL) o di saldo finale.
 - k. **Domanda di sostegno:** la domanda presentata dall' Ente proponente per ottenere la concessione del contributo pubblico e che comprende il progetto di attività da realizzare.
 - l. **Fascicolo aziendale:** strumento attraverso cui vengono rappresentati i dati identificativi di ogni azienda agricola che beneficia di aiuti pubblici, e riferiti sia al titolare dell' azienda e sia agli elementi strutturali che la caratterizzano.
 - m. **Impegni:** azioni che gli Enti beneficiari si impegnano a realizzare per le quali ottengono la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico.
 - n. **Improcedibilità:** la domanda di sostegno è improcedibile quando il soggetto richiedente omette - nei termini imposti dal procedimento - il compimento di un atto di impulso del procedimento (come la mancata produzione dei documenti richiesti);
 - o. **Inammissibilità:** la domanda di sostegno è inammissibile quando è priva di uno o più requisiti previsti dal bando per l' accesso al sostegno e, per l' effetto, non può procedersi alla valutazione di merito.
 - p. **Intervento:** strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel PSP, nel CSR e richiamate nel presente bando in base ai tipi di intervento denominati "Investimenti", riportate nella "scheda intervento" del Piano Strategico della PAC (*Con particolare riguardo agli "Investimenti nell' irrigazione", volti al miglioramento dell' uso delle risorse idriche e sana gestione delle medesime, inclusi il risparmio di acqua nonché la conservazione e il drenaggio dell' acqua, nonché gli investimenti volti all' aumento del*

risparmio energetico, dell'efficienza energetica e dell'uso di energia rinnovabile, la scheda di riferimento è codificata SRD08).

- q. **Irricevibilità:** la domanda di sostegno non può essere presa in esame poiché priva dei requisiti necessari per la partecipazione al bando e, per l'effetto, non può procedersi alla valutazione di ammissibilità.
- r. **Lavori:** lavorazioni definite nel contenuto prestazionale ed esecutivo, nel numero e nella localizzazione eseguite sulla base di un progetto esecutivo.
- s. **“One Time Password” (OTP):** codice temporaneo valido per un limitato intervallo di tempo per una sola firma digitale trasmesso tramite sms all'utente della piattaforma informatica del Sistema Informativo Agricolo Nazionale gestito da AGEA (SIAN);
- t. **Operazione:** ai sensi dell'art. 3, punto 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/2115, un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dal CSR nell'ambito del Piano Strategico della PAC dall'Autorità di Gestione che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della presente sottomisura;
- u. **Organismo Pagatore (OP):** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).
- v. **Periodo di eleggibilità della spesa:** arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di sostegno e la data di presentazione del rendiconto finale nei termini di concessione e/o di eventuale proroga concessa.
- w. **Piano di Gestione del bacino idrografico di distretto:** Pianificazione di cui all'art 13 della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque - WFD) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000.

Il territorio della Regione Abruzzo è ricompreso nei limiti distrettuali:

1. dell'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE <<ABDAC - [Geoportale](#)>>;
 2. dell'Autorità DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE <<ABDAM) - [Piano di Gestione Acque - III Ciclo \(2021-2027\) \(distrettoappenninomeridionale.it\)](#)>>;
- x. **Piano Strategico della PAC (PSP):** strumento unico di attuazione della PAC a livello nazionale che comprende sia il Primo, sia il Secondo pilastro e che include tutti gli interventi ammissibili sul territorio nazionale.
 - y. **Piano Tecnico-Economico (PTE):** documento, distinto dalle relazioni progettuali in senso stretto quali la relazione generale e le relazioni tecniche e specialistiche, atto ad evidenziare la ricaduta dell'intervento sul territorio, in cui si dia risalto ai caratteri della convenienza e dei benefici ambientali attesi, desunti dall'analisi costi-benefici del progetto presentato.
Nell'ambito del presente bando il piano in parola coincide con l'elaborato **“Relazione di sostenibilità dell'opera”** di cui all'art. 11 dell'Allegato I.7 al **“Codice dei contratti pubblici”** definito alla lettera **“f”**.
 - z. **Progetto esecutivo:** elaborato progettuale completo in ogni dettaglio, redatto con le modalità di cui alla **“SEZIONE III”** dell'Allegato I.7 al **“Codice dei contratti pubblici”** definito alla lettera **“f”**.
 - aa. **Relazione specialistica:** documento tecnico allegato alla domanda di sostegno, ai sensi dell' **“Articolo 11”**, punto **“2.h.2”** del presente bando, contemplato come elaborato costitutivo del progetto esecutivo di cui all'Articolo 22 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 **“Codice dei contratti pubblici”**.
 - bb. **Spese generali dirette:** spese relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate, di norma, sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità, nel limite massimo calcolato come tasso forfettario applicato all'investimento effettivo. Dette spese consistono in:
 1. oneri e spese tecniche di progettazione, inserite nel quadro economico ai sensi del c. 10 dell'art. 41 del **“Codice dei contratti pubblici”**, nel rispetto dei parametri fissati in combinato disposto tra l' **“Allegato I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione”** di cui al successivo c. 15 e il D.M. (Giustizia) 17 giugno 2016;
 2. compensi sostenuti dall'Ente di cui all'art. 45 **“Incentivi alle funzioni tecniche”** del vigente **“Codice dei contratti pubblici”**, per le attività riportate nell' **“Allegato I.10”** del codice medesimo; per la rendicontazione ed il controllo delle Spese per il

- Personale dedicato alle funzioni tecniche spese per analisi di mercato e studi di fattibilità;
3. compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità;
 4. parcelle notarili;
 5. spese per garanzie fideiussorie;
 6. spese per la realizzazione per le targhe esplicative e della cartellonistica finalizzata alla pubblicità dell' intervento;
 7. spese che siano comunque collegate agli investimenti materiali per:
 - a. costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
 - b. acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, inclusa la messa in opera.
 - c. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese relative agli investimenti previsti.
- cc. **Spese generali indirette** riferite ad affitto di locali, utenze energetiche, idriche e telefoniche, collegamenti telematici, manutenzione ordinaria, spese postali, spese bancarie per la gestione del sottoconto di tesoreria dedicato, etc.

Articolo 9. Cause di esclusione dalla partecipazione al bando

1. Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando gli Enti che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a. abbiano conferito incarichi professionali a soggetti ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo, che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro con l'Ente - da meno di tre anni - in posizioni che determinino conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (clausola di "Pantouflage - Revolving Doors");
 - b. si configurino le situazioni che danno luogo all'esclusione di cui all'Art. 136 del Reg. (CE) 18 luglio 2018 n. 2018/1046/UE/Euratom.
2. I soggetti richiedenti il sostegno devono dichiarare, mediante compilazione dell'*Allegato 2*, di trovarsi ovvero di non trovarsi in una o più condizioni di cui al c. "1".

CAPO III. PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

FASE 1. Verifica di Ricevibilità della Domanda di Sostegno.

La verifica di ricevibilità è tesa ad accertare la correttezza formale della domanda.

Articolo 10. Modalità e termini di presentazione della domanda di sostegno

1. La domanda di sostegno deve essere presentata entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla data di apertura sul SIAN delle funzioni di compilazione e trasmissione telematica mediante upload, detta data sarà resa nota tramite Avviso da pubblicarsi sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura.
2. Il soggetto richiedente, prima dell' istanza di sostegno, è tenuto a approntare o aggiornare il fascicolo aziendale che costituisce la base di partenza per la compilazione elettronica della domanda.
3. La predisposizione del fascicolo aziendale, validato dal legale rappresentante dell'Ente proponente, costituisce la fase necessaria e propedeutica alla presentazione della domanda di aiuto, la quale è compilata sulla scorta delle informazioni e dei dati contenuti nel fascicolo medesimo. I dati inseriti nel fascicolo aziendale e rilevanti ai fini delle domande, sono automaticamente importati nelle domande.
4. La domanda di sostegno:
 - a. deve essere presentata esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate da AGEA, utilizzando la specifica modulistica prodotta dal SIAN (www.sian.it), previa apertura (o eventuale aggiornamento) e validazione alla data di presentazione della domanda di sostegno, del Fascicolo Aziendale Informatizzato;
 - b. può essere presentata - in proprio o tramite strutture abilitate all' accesso SIAN riconosciute dalla Regione Abruzzo. È ammessa in ogni caso la delega, da parte del legale rappresentante,

seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull' utilizzo della firma elettronica per lo sviluppo rurale presente nell' area pubblica del portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portale-sian/sottosezione.jsp?pid=9>;

- c. deve riportare la firma OTP (*One Time Password*) del soggetto richiedente.
5. La “*data di rilascio*” della domanda nel portale SIAN identifica la “*data di presentazione*” della domanda di sostegno ai sensi del presente Bando.
6. La richiesta di accesso al portale SIAN - da parte dei professionisti delegati per l' inserimento e per la trasmissione telematica della domanda di sostegno - può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al termine massimo di dieci (10) giorni antecedenti la scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno. La richiesta di accesso al portale SIAN deve essere inviata all' indirizzo mail dpd@pec.regione.abruzzo.it utilizzando l' apposito modello, approvato con la Determinazione DPD/372, del 19/11/2018, disponibile sul sito internet della Regione Abruzzo (<https://www.regione.abruzzo.it/content/modulistica-generale#domande-sostegno-psr>).
7. Se la domanda di sostegno non è presentata in conformità a tutte le prescrizioni del presente articolo, la stessa è dichiarata irricevibile e, per l' effetto, l' Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
8. L' Amministrazione declina ogni responsabilità in casi di tardiva/incompleta ricezione della domanda e della documentazione ad essa allegata. È esclusa in ogni caso, la consegna a mano.
9. Se la domanda di sostegno è presentata in conformità a tutte le prescrizioni del presente articolo, l' Ufficio competente provvede a svolgere la verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda di sostegno.

FASE 2. Verifica di Ammissibilità della Domanda di Sostegno

La verifica di ammissibilità della domanda di sostegno è tesa ad accertare la completezza sostanziale della domanda di sostegno e la sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo al soggetto richiedente: trattasi di quei requisiti in assenza dei quali non è possibile accedere al sostegno di cui alla presente procedura.

Articolo 11. Documenti da allegare alla domanda di sostegno

Gli allegati sono articolati su una base generale - obbligatoria per tutte le domande di sostegno - e su una base specifica, in base al tipo di investimento che si intende realizzare.

1. Nell' ambito del presente Avviso la domanda di sostegno è presentata dal legale rappresentante dell' Ente esclusivamente in modalità “*dematerializzata*” con le procedure esplicitate nell' “*Articolo 10*”. A tal fine la stessa è compilata e trasmessa per via telematica, mediante upload dei file contenenti gli allegati richiesti, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all' indirizzo <https://www.sian.it/portale/>, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.
2. Alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione essenziale, **a pena di inammissibilità della stessa istanza.**
 - a. Copia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore Rappresentante Legale dell' Ente.
 - b. Scheda di validazione del fascicolo aziendale (D.P.R. del 01/12/1999 n. 503). La mancata concordanza dei dati dichiarati nel fascicolo con i dati riportati nella domanda di sostegno comporta la pronuncia di inammissibilità di quest' ultima, con conseguente decadenza dal sostegno, se a seguito del provvedimento di concessione.
 - c. Documentazione relativa alla disponibilità delle aree di insidenza delle realizzande infrastrutture e delle connesse aree accessorie;
Se la suddetta disponibilità risulta:
 1. sussistente al momento della domanda di aiuto, in quanto derivante da atto di proprietà e/o locazione, la documentazione deve risultare inserita nel fascicolo aziendale sin dalla fase propedeutica al rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN;
 2. necessariamente differita, per ragioni inerenti alle procedure di acquisizione proprie degli appalti pubblici (ad es. connesse alla dichiarazione di pubblica utilità e al piano particellare di esproprio), la regolarizzazione documentale deve essere prodotta entro

90 giorni dalla data di comunicazione dell'atto dirigenziale di concessione del contributo e, in ogni caso, inserita nel fascicolo aziendale in via propedeutica alla richiesta di pagamento del saldo. Per l'acquisizione dei terreni su cui realizzare gli investimenti, gli Enti di norma operano in applicazione del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 ed in forza dell'art. 6 c. 2 della L.R. 3 marzo 2010 n. 7. Nei casi difformi da tale ipotesi, per l'eventuale acquisto di terreni deve essere presentato:

- a. il contratto preliminare di vendita sottoscritto dal promittente venditore, con copia del documento di identità dello stesso;
- b. contratto di vendita debitamente registrato, se già stipulato al momento di presentazione della domanda di sostegno;
- c. dichiarazione resa dal Rappresentante legale dell'Ente richiedente con cui si dichiara:
 1. che il terreno o l'immobile oggetto di compravendita non ha fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
 2. l'esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno o dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione;
- d. un'attestazione di un tecnico qualificato indipendente, o di un Organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato.

La non corrispondenza, nei termini di cui sopra, dei dati indicati nel fascicolo aziendale con quelli riportati nella domanda di sostegno comporta l'inammissibilità di quest'ultima ovvero la decadenza dai benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase essa sia accertata.

- d. Dichiarazione in ordine al rispetto del divieto del doppio finanziamento e delle prescrizioni sul cumulo, resa mediante compilazione dell' *Allegato 1*;
- e. Dichiarazione in ordine alla assenza di cause di esclusione dal bando, resa mediante compilazione dell' *Allegato 2*;
- f. Piano Tecnico-Economico (PTE), come definito all' "Articolo 8" c. "1" lett. "y", sottoscritto da tecnico abilitato nelle materie oggetto di intervento e fatto proprio, mediante approvazione, dall'organo competente del soggetto richiedente.
- g. Delibera/e dell'Organo amministrativo competente del beneficiario riguardante/i:
 1. l'approvazione del progetto esecutivo;
 2. la delega che autorizza il rappresentante legale alla presentazione della domanda di sostegno e all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti, ivi compresi la presentazione della domanda e la riscossione del contributo, nonché a rilasciare quietanza per la riscossione del contributo e a sottoscrivere i previsti impegni posti a carico dei richiedenti a fronte della concessione dello stesso. Nell'atto deve altresì risultare la dichiarazione di conoscenza dei vincoli e degli obblighi derivanti dagli impegni assunti di cui al punto "5" più sotto riportato nonché all' "Articolo 12" c. "2" e all' "Articolo 42";
 3. la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
 4. l'inserimento dell'opera nel programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti (D.Lgs. n. 36/2023 art. 37, c. 6 - Allegato I.5 art. 5 c. 9);
 5. l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione le infrastrutture o gli investimenti produttivi, tra cui le attrezzature mobili ammesse a contributo, per almeno 10 anni decorrenti dalla data del pagamento finale del saldo, pena all'assoggettamento alle procedure di irrogazione delle sanzioni previste nel Sistema di riduzioni e sanzioni disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e dalle disposizioni regionali e dagli atti generali adottati dall'Organismo Pagatore AGEA in attuazione delle stesse.
 6. la presa d'atto - mediante l' *Allegato 4* - che le infrastrutture irrigue, propriamente dette:
 - a. ai sensi del c. 1 art. 143 del D.Lgs. n. 152/2006, fanno parte del demanio di cui agli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei

- modi e nei limiti stabiliti dalla legge; le relative superfici asservite all'intervento in qualunque forma rese disponibili (espropriate/acquistate) sono allibrate in catasto con il gravame della servitù coattiva perpetua in favore del dell'Ente gestore interessato e per esso al Demanio della Regione Abruzzo - ramo Bonifiche per la realizzazione di opere idriche;
- b. in quanto destinate ad uso irriguo prevalente, sono realizzate e gestite dall'Ente competente, come da facoltà prevista nel c. 1 art. 166 del D.Lgs. n. 152/2006 in combinato disposto con la L.R. n. 36/1996 e con gli atti costitutivi degli Enti consortili.
- h. Progetto esecutivo, approvato con il provvedimento di cui alla precedente lett. "2.g" che, salva diversa e motivata determinazione formalizzata dall'Ente beneficiario nei modi prescritti dal codice dei contratti pubblici e della normativa pro tempore vigente, deve essere composto dai seguenti elaborati tecnici redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato, iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale:
1. Relazione generale;
 2. Relazioni specialistiche in cui siano esplicitate:
 - a. le specifiche tecniche e presupposti attuativi afferenti le infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile di cui all' Azione 2); in questo elaborato vanno evidenziati, **a pena di inammissibilità della spesa di riferimento**, i requisiti dimensionali dell'impianto proposto che rendano compatibile lo stesso con i limiti ammessi dalla scheda intervento SRD08; tali limiti possono essere superati solo in caso di connessione con operazioni ammesse nella scheda intervento SRG06 (LEADER - Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale), o nei casi meglio specificati all' "Articolo 3" c. "5"; in tal caso la relazione specialistica ne deve dare adeguata evidenza;
 - b. le specifiche tecniche e presupposti attuativi afferenti la realizzazione, il ripristino, l'adeguamento ed efficientamento delle infrastrutture irrigue (extra aziendali), comprese le reti di distribuzione irrigua, gli invasi e le opere di bonifica di cui all' Azione 3); in questo elaborato va esplicitato, **a pena di inammissibilità della spesa di riferimento**, il computo del risparmio idrico potenziale ed effettivo connesso all'investimento.
 3. Elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
 4. Calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
 5. Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (i costi di esecuzione del piano non sono ammissibili a contributo);
 6. Aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 7. Quadro di incidenza della manodopera;
 8. Cronoprogramma realizzativo e stima dei tempi di esecuzione delle operazioni di progetto;
 9. Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
 10. Computo metrico estimativo e Quadro Economico (Q.E.) con l' indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui al precedente punto 6.
Il Computo metrico estimativo deve essere redatto adottando i prezzi unitari rinvenibili come di seguito specificato.
 - a. Per analoghi interventi, nel "Prezzario regionale aggiornamento 2023", approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 858 del 28 dicembre 2022, pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 4 del 13 gennaio 2023 e successiva rettifica disposta con D.G.R. n. 24 del 23 gennaio 2023, ovvero alle s.m.i. in vigore alla data di pubblicazione del presente bando.
 - b. Per le macchine ed attrezzature agricole, nel "Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine ed attrezzature agricole per la Regione Abruzzo", approvato con D.G.R. n. 331 del 27 giugno 2022 fruibile per il tramite

dell'applicativo informatico reso disponibile sul sito istituzionale della Regione Abruzzo al seguente link: [Prezzario "Informatore Agrario"](#).

- c. se nei prezzari di cui sopra non risultano contemplate alcune voci, la congruità deve essere supportata da una specifica analisi dei prezzi applicati, formulata in conformità alla vigente normativa e sottoscritta dallo stesso progettista.
- d. Per la definizione dei costi relativi all'acquisto di macchine, attrezzature e macchinari, diverse da quelli di cui alla precedente lett. "2.h.10.c", ovvero di impianti tecnici e tecnologici, beni immateriali e prestazioni professionali (esclusi gli incarichi professionali afferenti al D.Lgs. n. 36/2023) nonché per le attrezzature e componenti, anche edili, non a misura o non ricomprese nel vigente prezzario regionale, o comunque non definibili nel computo metrico, la congruità delle relative spese è comprovata mediante il confronto di almeno 3 (tre) preventivi emessi, in data non antecedente a 90 giorni rispetto alla data di pubblicazione del presente Bando, da ditte fornitrici diverse, in concorrenza tra loro, ed acquisiti attraverso la procedura informatizzata SIAN.
- e. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023, la presentazione dei tre preventivi è finalizzata esclusivamente alla valutazione della congruità della spesa, fermo restando che l'Ente beneficiario deve rispettare integralmente la normativa vigente per l'esecuzione degli interventi, sulla base del progetto ritenuto ammissibile.
- f. Ai fini della verifica di ammissibilità delle istanze, secondo le procedure di cui alla "FASE 3", in tutte le procedure di selezione dei propri fornitori, gli enti pubblici dovranno prestare garanzie in merito alla ragionevolezza dei costi; il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori, qualora si faccia ricorso a professionisti esterni alla Stazione appaltante. In tale caso trovano applicazione le disposizioni sulla quantificazione delle spese tecniche ammissibili come definite all' "Articolo 8" c. "1.bb.1".
- g. Per il confronto dei preventivi, per ciascun lavoro/fornitura/servizio da acquisire, occorre presentare il prospetto di raffronto, redatto sulla base del modello di cui all'**Allegato 5**, con l'indicazione del preventivo scelto, corredato da relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato contenente le motivazioni della scelta.

Con i presupposti di cui al presente comma è ammessa la presentazione di un unico preventivo esclusivamente:

1. in relazione a beni o servizi proposti sul mercato da un singolo offerente, in questo caso è necessaria una dichiarazione da parte del tecnico progettista che attesti, dopo una approfondita indagine di mercato, l'impossibilità di rilevare altre ditte concorrenti;
 2. qualora si tratti di operare e innesti su impianti o attrezzature preesistenti, in questo caso è necessaria una dichiarazione da parte del tecnico progettista che attesti la necessità tecnica delle soluzioni adottate;
 3. tutti i preventivi devono contenere, a pena di inammissibilità, in forma chiaramente leggibile:
 - a. la denominazione del sottoscrittore dell'offerta commerciale;
 - b. la data;
 - c. la tipologia del bene, le quantità, le caratteristiche tecniche, il costo unitario (sono esclusi i preventivi "a corpo") e il costo complessivo.
11. Fascicolo in materia di sicurezza del cantiere adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 12. Schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

13. Piano particellare di esproprio aggiornato, qualora siano previsti provvedimenti ablatori.
- i. Dichiarazione del R.U.P. con cui sono stabiliti i contenuti progettuali a conferma, integrazione o modifica dell'elenco degli elaborati progettuali occorrenti di cui alla precedente lett. "h2.h" in quanto, in relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera da realizzare, potrebbero risultare superflua la predisposizione di alcuni elaborati ivi previsti, ovvero necessaria l'integrazione con alcuni elaborati non presenti in elenco.
 - j. Specifica dichiarazione, rilasciata da tecnico abilitato, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa le autorizzazioni, concessioni e nulla osta comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'opera, o loro estremi se già in possesso al momento della presentazione della domanda; nella dichiarazione devono essere elencate tutte le autorizzazioni a cui l'intervento è soggetto in funzione della normativa vigente.
 - k. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: Estremi dell'istanza presentata al competente Servizio Valutazioni Ambientali della Giunta Regionale d'Abruzzo.
 - l. Per i progetti assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: Estremi dell'istanza presentata al competente Servizio Valutazioni Ambientali della Giunta Regionale d'Abruzzo.
 - m. Per i progetti, non soggetti a V.I.A. ma assoggettati alla sola procedura di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA), la cui attuazione può comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nei siti ricadenti all'interno delle aree Natura 2000: Estremi dell'istanza presentata all'Ente competente (Comune competente per territorio ovvero Servizio Valutazioni Ambientali per le istanze di competenza della Giunta Regionale d'Abruzzo).
 - n. Documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai "Criteri di Selezione" di cui all'"Articolo 16", comprensiva dell'auto-attribuzione dei punteggi medesimi in via propedeutica alle fasi del procedimento selettivo. L'auto-attribuzione dei punteggi va redatta sulla scorta dello schema di cui all'**Allegato 3** riportato in calce al presente avviso.
 - o. Qualora non sia già specificato nella documentazione progettuale, occorre produrre un documento attestante la localizzazione puntuale dell'intervento con le seguenti informazioni: Comune, Provincia, estremi catastali delle particelle interessate, riferimento alle cartografie ufficiali della Regione Abruzzo (CTR- Carta Tecnica Regionale), sussistenza di vincoli, loro natura, compatibilità dell'intervento proposto con gli stessi.
Nel caso l'intervento si trovi all'interno di aree SIC o ZPS, ovvero in area esterna ad esse ma potenzialmente interferente con le specie ivi protette, occorre fornire un estratto del relativo Piano di Gestione, ove esistente, o delle Misure Minime di Conservazione vigenti, dal quale sia possibile rilevare la compatibilità con il medesimo delle operazioni previste sulle superfici oggetto di intervento.
 - p. Atto formale di validazione del progetto a base di gara d'appalto di cui all'articolo 42, comma 4, del codice dei contratti pubblici.
 - q. Nel caso in cui gli Enti competenti non abbiano già rilasciato la prevista autorizzazione o altro atto di assenso comunque denominato, in sede di presentazione della domanda di sostegno il soggetto richiedente deve produrre le richieste inviate a tali Enti che dimostrino l'avvenuto avvio del procedimento.
Le autorizzazioni di cui sopra dovranno pervenire entro e non oltre 90 gg dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno.
 - r. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, resa dal Legale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 46 e dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in cui si attesta l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'"Articolo 9" c. "1.a" come da **Allegato 2**.
 - s. Determina a contrarre con relativo capitolato tecnico, nel caso di procedure di appalto già avviate all'atto della presentazione della domanda di sostegno.
 - t. Check-list di autovalutazione, coerente con la determina a contrarre, di cui all'"Articolo 22" c. "3".
3. Se la documentazione di cui al comma "2" risulta mancante in tutto o in parte, fatta eccezione per i casi previsti nei singoli punti, oppure risulta prodotta in maniera difforme rispetto alle disposizioni ivi

contenute, la domanda di sostegno è dichiarata inammissibile e, per l'effetto, l'Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione.

Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.

4. Se alla domanda di sostegno è allegata tutta la documentazione di cui al c. "2" e la stessa risulta conforme alle disposizioni ivi contenute, l'Ufficio competente provvede a verificare la corrispondenza dei contenuti ai requisiti di ammissibilità dell'istanza di aiuto, ivi compreso il requisito del raggiungimento del punteggio minimo previsto nell'allegato di auto-attribuzione redatto sulla scorta dello schema di cui all'Allegato 3.
5. Se all'esito della verifica di cui al comma "4" tutta la documentazione richiesta al comma "2" risulta conforme (nella forma e nella sostanza) alle disposizioni ivi contenute, la rispettiva spesa è dichiarata potenzialmente ammissibile, fatte salve le verifiche di cui alla successiva "FASE 3" inerente, specificamente, la "Verifica di Ammissibilità dell'investimento al Sostegno".

FASE 3. Verifica di Ammissibilità dell'investimento al Sostegno.

La verifica di ammissibilità è di carattere sostanziale ed è tesa a verificare la sussistenza dei presupposti affinché l'investimento proposto dal soggetto richiedente sia ammesso al sostegno.

Articolo 12. Requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente

1. Costituiscono specifiche condizioni soggettive di ammissibilità al sostegno quelle di seguito elencate, da verificare in capo al soggetto richiedente e risultanti alla data di scadenza per la presentazione della domanda di aiuto.
 - a. Titolarità del fascicolo aziendale ai sensi del D.Lgs. n. 173/98, del DPR n. 503 del 1 dicembre 1999 e delle Circolari AGEA di riferimento.
 - b. Regolarità previdenziale del soggetto richiedente.
 - c. Titolarità, al momento della presentazione della domanda di sostegno, della concessione di derivazione, come definita definite all' "Articolo 8" c. "1" lett. "h", (anche provvisoria, ai sensi della normativa vigente).
2. Il soggetto richiedente si impegna, mediante sottoscrizione dell'**Allegato 4** alla domanda di sostegno, a:
 - a. osservare gli indirizzi e le prescrizioni fornite al momento della concessione del contributo;
 - b. produrre, a pena di decadenza dai benefici, comunicazione di inizio lavori e domanda di anticipazione nel termine prorogabile 90 giorni decorrenti dal termine di notifica della concessione;
 - c. rispettare le disposizioni previste in materia di appalti pubblici di cui all' "Articolo 37" lett. "3.k";
 - d. intestare le aree espropriate/acquistate e i beni immobili acquistati/realizzati al "Demanio della Regione Abruzzo - Ramo Bonifiche";
 - e. mantenere e gestire le opere realizzate delle attività finanziate per almeno 10 anni dal pagamento finale del saldo dell'operazione da parte dell'Organismo Pagatore;
 - f. collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio e, in particolare, a fornire tutta la documentazione richiesta e garantire l'espletamento delle attività ispettive al personale incaricato;
 - g. utilizzare un sottoconto di tesoreria dedicato alle operazioni finanziate con le risorse rese disponibili con il presente bando garantendo il rispetto della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 3 recante misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici;
 - h. dare tempestiva comunicazione, al Servizio competente regionale e all'Organismo Pagatore, di eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di sostegno;
 - i. sanare le eventuali irregolarità sopravvenute, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contribuzione sociale per sé e per i dipendenti;

- j. conservare la documentazione tecnica-amministrativa-contabile relativa all'intervento per 10 anni dalla data di liquidazione finale del contributo pubblico nonché ad esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli uffici preposti;
 - k. implementare la gestione delle irrigazioni nelle aziende asservite all'investimento da parte dei Consorzi di bonifica avvalendosi dell'utilizzo di nuovi misuratori di portata (contatori), qualora non già esistenti nell'impianto, e di **sistemi esperti e/o semplificati di consiglio irriguo** al fine di dimostrare l'utilizzazione corretta della risorsa irrigua; tali investimenti risultano finanziabili come previsto nell' "Articolo 3" lett. "6.e";
 - l. rispettare la normativa particolareggiata relativa agli Enti beneficiari in materia di informazione e pubblicità come definita nell'Allegato III di cui all'art. 6 del Reg. (CE) 21 dicembre 2021 n. 2022/129/UE, in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui all'articolo 123, paragrafo 2, lettere j) e k), del Reg. (UE) 2021/2115.
3. Per gli investimenti di cui all'Azione 3), si impegna inoltre:
- a. ad aggiornare in SIGRIAN tutti gli elementi geografici (e relativi attributi) relativi a opere già esistenti e a qualunque titolo afferenti all'intervento oggetto del finanziamento, da monte a valle, dalla fonte fino alla rete di distribuzione, comprendendo fonti, tronchi, nodi. In particolare, si richiede il completamento delle informazioni generali relative a tutte le geometrie, la cui presenza o assenza è verificabile accendendo alla piattaforma SIGRIAN, secondo le specifiche disponibili al seguente link:
(<https://sigrian.crea.gov.it/index.php/normativa/>);
 - b. ad inserire nel SIGRIAN, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati riferiti all'anno precedente relativi ai volumi misurati, conformemente a quanto stabilito alle Linee guida approvate con D.M. Mipaaf del 31 luglio 2015 e dalla Direttiva Tecnica di recepimento approvata con D.G.R. 30 dicembre 2016 n. 940; per le infrastrutture oggetto di finanziamento con le risorse rese disponibili nel presente bando l'impegno decorre dopo il collaudo dell'intervento realizzato;
 - c. ad aggiornare in DANIA i dati relativi al progetto finanziato.

Articolo 13. Requisiti di ammissibilità dell'investimento

1. Gli investimenti posti a base della Domanda di Sostegno devono presentare i requisiti di seguito elencati, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno e, segnatamente:
 - a) devono essere ricompresi in una sola domanda di sostegno;
 - b) devono essere localizzati sul territorio della Regione Abruzzo e ricadere nel perimetro del comprensorio consortile di competenza;
 - c) prevedere una spesa massima pari a € 1.600.000,00: detto importo si intende comprensivo anche delle voci di costo relative alle spese generali e tecniche come definite all' "Articolo 4" lett. "bb" e "cc" del presente bando;
 - d) essere previsti in un progetto fattibile sotto l'aspetto ambientale, logistico, tecnico ed economico;
 - e) riguardare esclusivamente opere e/o voci di spesa per i quali non sono stati richiesti o ottenuti contributi ai sensi di qualunque norma o provvedimento unionale, statale o regionale.
2. Per gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile di cui all' Azione 2), sono ammessi impianti di microgenerazione da fonti rinnovabili, come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 387/2023, di potenza nominale commisurata al fabbisogno energetico totale del soggetto richiedente, senza superarlo, e comunque non superiore ad 1 MW.
3. Per gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energia idroelettrica, ricompresa tra gli interventi sull'energia rinnovabile di cui all'Azione 2), e per gli interventi dell'Azione 3) che implicano i prelievi e le derivazioni della risorsa idrica dai corpi idrici naturali, deve essere garantito il rispetto della Direttiva 2000/60/CE, del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 e del D.P.G.R. (Abruzzo) 13 agosto 2007 n. 3/Reg. e s.m.i.; tale requisito, da esplicitare nella "Relazione specialistica" allegata alla domanda ai sensi dell' "Articolo 11", punto "2.h.2", è dato implicitamente per rispettato nel caso di concessione in corso di validità per l' utilizzo e il prelievo delle acque, ai sensi del R.D. n. 1175/1933 e del D.P.G.R. 13 agosto 2007, n. 3/Reg. (Abruzzo).
4. Per quanto attiene agli investimenti in infrastrutture irrigue di cui all' Azione 3) si applicano le seguenti condizioni, da esplicitare nella "**Relazione specialistica**" facente parte del progetto allegato alla

domanda di sostegno ai sensi dell' "Articolo 11", punto "2.h.2". In via generale, gli investimenti considerati ammissibili sono quelli:

- i. che ricadono interamente nelle aree il cui l' ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi e che, al contempo, risultino essere situate internamente o esternamente ai bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione ai sensi della Direttiva 2000/60/CE;
 - ii. che sono pertinenti, conformemente all' articolo 11 della predetta direttiva, al programma di misure precedentemente specificate per il settore agricolo nel citato Piano di gestione;
 - iii. per i quali sono presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno, o in alternativa, che prevedano la loro installazione;
 - iv. le cui proposte progettuali, al momento della presentazione della domanda, devono essere state inserite nella banca dati DANIA (<https://dania.crea.gov.it/>), complete di tutte le informazioni richieste e non devono risultare finanziate da altri fondi nazionali e/o regionali e/o comunitari.
5. Per gli investimenti di adeguamento delle infrastrutture irrigue esistenti, di cui all' "Articolo 3", c. "6.a":
- i. nel caso di approvvigionamento della risorsa irrigua da corpi idrici superficiali o sotterranei ritenuti in "condizioni buone" nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, una valutazione ex ante, risulta offrire un risparmio idrico potenziale di almeno il 10%;
 - ii. nel caso di approvvigionamento della risorsa irrigua da corpi idrici superficiali o sotterranei ritenuti in "condizioni non buone" nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti alla quantità d' acqua, una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico effettivo fissato al 50% di quello del risparmio idrico potenziale minimo del 10%, ovvero un risparmio idrico effettivo del 5%;
Per l' applicazione di questa specifica condizione, relativa allo "stato non buono per motivi inerenti alla quantità d' acqua", si fa riferimento ai parametri di seguito specificati da applicare, in via alternativa, a seconda dei casi:
 - a. per i corpi idrici superficiali occorre che sussista la situazione di "stato ecologico non buono o sconosciuto" e vi sia la concomitante "presenza di pressioni significative relative a prelievi" (indipendentemente dalla natura delle pressioni);
 - b. per i corpi idrici sotterranei, si fa riferimento al solo "stato quantitativo";
 - c. per gli impianti con fonti di approvvigionamento miste, ovvero che attingono la risorsa irrigua contemporaneamente da corpi idrici superficiali e sotterranei, si applica la condizione più restrittiva, indipendentemente dalle relative aliquote di prelievo.Le condizioni sullo stato ecologico dei corpi idrici, di cui ai punti precedenti, non trovano applicazione nel caso di investimenti che non incidono con pressioni aggiuntive sui corpi idrici superficiali o sotterranei, quali:
 - a. investimenti in infrastrutture esistenti che incidano solo sull' efficienza energetica;
 - b. investimenti nella creazione di bacini [reservoir] di cui all' "Articolo 3", c. "6.b";
 - c. investimenti per consentire l' utilizzo di acque affinate [reclaimed] di cui all' "Articolo 3", c. "6.c".
6. Gli investimenti irrigui per la creazione o l' ampliamento di invasi/bacini a fini irrigui, interaziendali e/o collettivi, contemplati all' "Articolo 3", c. "6.b", sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull' ambiente.
Tale condizione deve risultare da un' analisi di impatto ambientale, laddove prevista per il tipo di intervento dalla normativa nazionale e regionale in materia. Tale analisi di impatto ambientale è effettuata dal proponente e approvata dall' Autorità competente secondo la normativa nazionale e regionale in materia.

7. Gli investimenti irrigui volti all'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico, contemplati all' "Articolo 3", c. "6.c", sono ammissibili solo se la fornitura e l' utilizzo di tali acque sono conformi al Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020; detta normativa disciplina le modalità e le procedure occorrenti a garantire il riutilizzo sicuro delle acque affinate a fini irrigui al in agricoltura.
8. Tutti gli investimenti devono essere descritti nel **Piano Tecnico-Economico (PTE)**, come definito all' "Articolo 4" c. "1" lett. "y", che nell' ambito del presente bando il piano coincide con l' elaborato "**Relazione di sostenibilità dell' opera**", di cui all' art. 11 dell' Allegato I.7 al **Codice dei contratti pubblici** definito alla lettera "j" e che deve tra l'altro evidenziare:
 - b. la coerenza del piano di investimento con la priorità e gli obiettivi specifici settoriali cui il tipo di operazione stessa concorre, in relazione alle azioni che si intendono attuare (Azione 2 e/o Azione 3);
 - c. la ricaduta dell' intervento sul territorio, dando risalto ai caratteri della convenienza e dei benefici ambientali attesi desunti dall' analisi costi-benefici del progetto presentato e agli indicatori di risultato attesi;
 - d. la fattibilità del progetto sotto l' aspetto economico, finanziario e tecnico logistico;
 - e. la strategia di sviluppo perseguita, le tappe di attuazione del piano (compreso il suo cronoprogramma attuativo che deve concludersi entro e non oltre il **30 giugno 2029**) e lo scenario a regime conseguente alla sua realizzazione.
5. Se il PTE, ancorché prodotto, non reca la sottoscrizione di cui all' "Articolo 11" lett. "2.f", o non rappresenta tutti i contenuti di cui al precedente c. "7", l' Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
6. Se il PTE, regolarmente sottoscritto e approvato, rappresenta tutti i contenuti di cui al c. "7", l' Ufficio competente provvede a verificare dei requisiti specificati nei commi "2" e "4" del presente articolo.
7. In caso di esito negativo della verifica dei requisiti specificati nei commi "2" e "4", l' Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di archiviazione della domanda di sostegno. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.
8. In caso di esito positivo della verifica dei requisiti specificati nei commi "2" e "4", l' Ufficio competente provvede a verificare che le voci di spesa rientrino tra i costi ammissibili di cui all' "Articolo 14" e che non sussistano le condizioni di inammissibilità dei costi di cui all' "Articolo 15".
9. Se all' esito della verifica di cui al c. "8" l' Ufficio competente riscontra costi di investimento ammissibili, l' istruttoria prosegue con la valutazione di merito di cui alla FASE 4 più sotto riportata; viceversa, in caso di presenza di costi non ammissibili ai sensi dell' "Articolo 15", la rispettiva voce di spesa è dichiarata inammissibile; l' Ufficio competente provvede a notificare al soggetto richiedente motivato provvedimento di riduzione della spesa ammissibile purché, a seguito della decurtazione degli investimenti richiesti e non ammissibili permanga, rispettato il requisito del raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità del 30% in applicazione dei criteri di selezione. Non è consentita la presentazione di istanza di riesame.

Articolo 14. Spese ammissibili

1. Ai fini dell' ammissibilità, le spese effettuate dai soggetti beneficiari devono essere conformi ai **principi generali** elencati al paragrafo 8.2.2 del CSR recante "*Ammissibilità delle spese al FEASR*", ovvero:
 - a. **imputabili** ad un' operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l' intervento concorre;
 - b. **pertinenti** rispetto all' investimento ammissibile e risultare conseguenza diretta dell' investimento stesso
 - c. **congrue** rispetto all' investimento ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione dell' operazione.
 - d. **necessarie** per attuare l' operazione oggetto della sovvenzione.

I costi connessi devono essere **giustificati, ragionevoli e conformi** ai principi di sana gestione finanziaria in termini di economicità e di efficienza.

2. Le spese ammissibili devono essere ricomprese entro la finestra temporale di riferimento della vigente programmazione e, al fine di garantire l'effetto incentivante dell'investimento, essere sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della domanda di sostegno e quietanzate prima della scadenza dei termini fissati in concessione per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione.
3. Per quanto riguarda gli investimenti, si fa riferimento alle azioni sovvenzionabili di cui all' "Articolo 3 Dotazione Finanziaria e Azioni Sovvenzionabili" la cui base giuridica è data dagli artt. 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; sulla scorta dei citati riferimenti e di quanto previsto nella scheda SRD08 del CSR sono ammissibili a sostegno le seguenti categorie di spesa:

- a. **costruzione**, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
- b. **acquisto** o leasing di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, inclusa la messa in opera;
- c. **spese generali** collegate alle spese di cui ai punti a e b;
- d. **investimenti immateriali**: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Sono comunque ammesse le spese generali collegate agli investimenti effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità.

4. Per gli interventi di cui all' Azione 2), come definiti all' "Articolo 3" lett. "3.a", le spese sono eleggibili se presentano le seguenti caratteristiche:
 - a. per gli INVESTIMENTI MATERIALI sono eleggibili le spese occorrenti:
 1. alla fornitura e realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese le opere edili, l'impiantistica e gli oneri di sicurezza strettamente necessari alla realizzazione degli impianti;
 2. alla fornitura e realizzazione dei sistemi di accumulo comprese le opere edili, l'impiantistica e gli oneri di sicurezza strettamente necessari alla realizzazione degli impianti nei limiti dimensionali specificati all' "Articolo 3", c. "4";
 3. alla fornitura e messa in opera dei componenti strettamente necessari al funzionamento degli impianti e sistemi quali, a titolo esemplificativo, inverter, quadri elettrici, cablaggi, strutture di supporto e fissaggio, trasformatori, dispositivi di sicurezza.;
 - b. per gli INVESTIMENTI IMMATERIALI sono eleggibili le spese per l'acquisto e installazione hardware, software e cablaggi necessari al funzionamento dei sistemi di monitoraggio e gestione.
5. Per gli interventi di cui all' Azione 3) "Articolo 3" lett. "3.b", le spese sono eleggibili se presentano le seguenti caratteristiche:
 - a. per gli INVESTIMENTI MATERIALI sono eleggibili le spese occorrenti:
 1. alla realizzazione/ampliamento di invasi ad uso irriguo;
 2. alla realizzazione e/o adeguamento di opere di distribuzione in pressione dell'acqua e di reti idriche;
 3. all'installazione di contatori, intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno, qualora non già installati;
 4. alle opere accessorie (recinzioni, cancelli, scalette di risalita, cartelli, ecc.);
 5. alla manutenzione straordinaria dei canali del reticolo artificiale di pianura, aventi finalità di irrigazione e bonifica, anche mediante il ricorso a soluzioni basate sulla natura (NBS), quali ad esempio interventi di ingegneria naturalistica, con particolare riferimento alle "Natural Water Retention Measures" (NWRM); sono ammesse le lavorazioni quali quelle che integrano le esigenze di mitigazione del rischio idrogeologico con la tutela e il recupero degli ecosistemi e della biodiversità (es.: interventi di svuotamento e risagomatura dei profili dei canali, di stabilizzazione delle sponde ed interventi di protezione naturale antierosiva sulle scarpate, idrosemina, messa a dimora di alberi e arbusti, ecc.);
 6. all'acquisto di terreni (compresa l'indennità di esproprio o di asservimento coattivo per pubblica utilità) e fabbricati, necessari per la realizzazione dei bacini, delle stazioni di

pompaggio, delle cabine di manovra ed altre infrastrutture strettamente funzionali al completamento degli investimenti, nella misura massima del 10% delle spese complessive totali ammissibili dell'operazione interessata.

- b. per gli INVESTIMENTI IMMATERIALI sono eleggibili le spese per l'acquisto software funzionali alla gestione di dispositivi per il controllo dei prelievi e dei volumi irrigui, della previsione dei fabbisogni idrici sito-specifici in funzione di parametri agro-meteorologici e di uso del suolo.
6. Sono inoltre eleggibili, in quanto collegate agli investimenti di cui ai commi "3", "4" e "5" del presente articolo, le SPESE GENERALI, dirette ed indirette, come rispettivamente definite all' *Articolo 4* lett. *1.bb* e lett. *1.cc*, sostenute nel periodo di eleggibilità di cui alle azioni sovvenzionabili elencate all' "*Articolo 3*".

Le spese generali sono comunque ammesse nel limite massimo del 4%, elevato all' 8% solo se in presenza di lavori soggetti a permesso di costruire o a provvedimento analogo, e sono comprensive delle spese tecniche come definite all' "*Articolo 8*" c. "*1.bb.1*", purché sostenute nel periodo di programmazione, ovvero in data non antecedente al 1 gennaio 2023.

Si intendono quindi ammissibili le spese tecniche di progettazione, individuate in riferimento alle disposizioni di cui al D.M. (Giustizia) del 17 giugno 2016, i compensi di cui all'art. 41 c. 9 del D.Lgs. n. 36/2016 sostenuti dall'Ente, le spese per analisi di mercato e studi di fattibilità, le spese bancarie per la gestione del sottoconto di tesoreria dedicato, le parcelle notarili, le spese per garanzie fideiussorie nonché le spese per la realizzazione per le targhe esplicative e della cartellonistica finalizzata alla pubblicità dell'intervento.

7. È considerata ammissibile l'Imposta sul valore aggiunto (IVA), unitamente ad altre imposte e tasse, purché costituiscano una spesa non recuperabile da parte dell'Ente beneficiario. Più in dettaglio, è ammissibile a contributo l' imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:

- a. non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
- b. non sia recuperabile dallo stesso; l' IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche qualora non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

8. L' IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:

- a. quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all' art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall' art. 10 del citato decreto;
- b. quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all' art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 3/2/1993 n. 29, di cui all' art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. n. 446/97, come definite dall' art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall' art. 10 del D.Lgs. n. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell' ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
- c. quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall' ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

9. L' imposta di registro, se afferente a un' operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile.

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest' ultimo.

10. Per quanto non esplicitato nel presente bando in materia di ammissibilità della spesa, si rinvia ai contenuti, in quanto compatibili e fino ad eventuale sostituzione, enucleati nel documento MIPAAF "*Linee Guida sull' ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020*" disponibile sul

sito www.politicheagricole.it del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

11. Nel caso di attività professionali, riconducibili a spese generali, da effettuare con l'ausilio di personale dipendente o parasubordinato, è necessario presentare il Piano dei fabbisogni con l'indicazione delle figure professionali da impiegare, del periodo di realizzazione del progetto e del costo orario di ogni figura.

Articolo 15. Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili al sostegno le seguenti categorie di spesa:
 - a. acquisto di immobili con l'eccezione di quanto previsto nei cc. 4 e 5 dell' *Articolo 14*;
 - b. investimenti realizzati prima della presentazione della domanda di aiuto; a tal fine si precisa che un investimento si considera avviato qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
 1. risulta già pagato, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, caparra confirmatoria); fanno eccezione le spese contemplate all'ultimo periodo del c. "3" dell' *"Articolo 14"* che risultano essere propedeutiche alla predisposizione dell'investimento proposto, che siano state sostenute entro i 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda di sostegno e che siano connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità;
 2. nel caso di acquisto di un bene (macchinario, attrezzatura, impianto la cui realizzazione non è intrinsecamente collegata ad un intervento di tipo edilizio) già consegnato (con riferimento al DDT o fattura accompagnatoria).
 - c. l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), tranne nei casi in cui non sia recuperabile riportati all' *"Articolo 14"* c. "7";
 - d. altre imposte e tasse, diverse dall'IVA non recuperabile, come sopra specificato, nonché dall'IRAP alle condizioni riportate all' *"Articolo 14"* c. "8";
 - e. spese di manutenzione ordinaria, di riparazioni, di esercizio e funzionamento;
 - f. spese per l'acquisto di beni, impianti, macchinari e attrezzature usati;
 - g. spese di mera sostituzione di impianti e macchinari, salvo il caso di un miglioramento funzionale legato ad un aggiornamento tecnologico;
 - h. spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico dell'Ente beneficiario del contributo;
 - i. spese per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti unionali e spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, salvo quelle di nuova introduzione (ovvero introdotti da meno di 24 mesi ai sensi dell'Art. 73(5) del Regolamento (UE) 2021/2115) fatte salve le specificità previste nell'ambito della scheda di intervento contenute nel CSR;
 - j. spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
 - k. la realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
 - l. spese per opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
 - m. spese e oneri finanziari di qualsiasi natura, sostenuti dall'Ente beneficiario per il finanziamento dell'investimento, quali quelli derivanti dal perfezionamento e dalla costituzione di prestiti, da commissioni bancarie, interessi passivi, ecc.;
 - n. in caso di leasing, i costi relativi al margine del concedente, del rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;
 - o. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
 - p. spese in economia o in natura;
 - q. spese non giustificate con fatture quietanziate o documenti di equivalente natura probatoria;
 - r. spese generali antecedenti al 1 gennaio 2023;
 - s. investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli

investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;

- t. investimenti non riconducibili alle finalità dell'intervento finanziato, ovvero qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'investimento che si intende realizzare.

FASE 4. Valutazione di MERITO.

La valutazione di merito ha a oggetto la valorizzazione del progetto di sviluppo aziendale posto a base della domanda sostegno.

Articolo 16. Criteri di Selezione

1. I criteri di selezione delle operazioni del CSR Abruzzo 2023-2027 sono stati formalizzati dall'AdG. regionale con [Det. Dirett. n. DPD/147 del 7 giugno 2023](#). I criteri specifici per Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali di cui alla scheda dell'intervento SRA08 di cui al presente bando sono i seguenti.

Principi di selezione	Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
01 - Priorità territoriali di livello sub-regionale	1.1 Investimenti realizzati in zone soggette ai vincoli di cui agli articoli 71 (designate conformemente all'articolo 32 del Reg. EU 1305/2013)	20	- 100%: investimento localizzato in una delle aree soggetta a vincolo e con SAU aziendale con oltre il 50% localizzata o in una o in entrambe le aree soggette a vincolo. - 50%: investimento localizzato in una delle aree soggetta a vincolo e con SAU aziendale localizzata - in misura inferiore al 50% - in una o in entrambe le aree soggette a vincolo. - 0%: Assenza del requisito.
02 - Principi di selezione territoriali	2.1 Localizzazione dell'intervento	15	- 100%: interventi localizzati in zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, individuate dalla Regione Abruzzo ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ovvero in zone di protezione delle acque sotterranee ovvero in zone di riserva, in zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola; - 0%: assenza del requisito.

Principi di selezione	Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
<p>03 - Principi di selezione relativi alla coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e nazionali</p> <p>06- Coerenza delle operazioni con i Piani di Gestione di Distretto Idrografico redatti ai sensi della Direttiva Quadro</p>	<p>3.1 Coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e nazionali e/o con i Piani di Gestione di Distretto Idrografico redatti ai sensi della Direttiva Quadro, secondo quanto definito nell'Avviso</p>	5	<p>- 100%: presenza del requisito;</p> <p>- 0%: assenza del requisito.</p>
<p>04 - Priorità, nell'ambito dei differenti contesti territoriali, agli investimenti che garantiscono un maggiore aumento di efficienza nell'uso della risorsa</p>	<p>4.1 Risparmio idrico potenziale complessivo - RIP (la percentuale di risparmio idrico effettivo è fissata al 50% di quella del risparmio idrico potenziale)</p>	30	<p>- 100%: $RIP > 35\%$;</p> <p>- 75%: $30\% < RIP \leq 35\%$;</p> <p>- 60%: $25\% < RIP \leq 30\%$;</p> <p>- 45%: $20\% < RIP \leq 25\%$;</p> <p>- 30%: $15\% < RIP \leq 20\%$;</p> <p>- 15%: $10\% < RIP \leq 15\%$;</p> <p>- 5%: $5\% < RIP \leq 10\%$;</p> <p>- 0%: $RIP = 5\%$.</p>
<p>05 - Priorità agli investimenti che prevedano il prelievo delle risorse idriche da bacini o riserve di acqua piovana e/o da acque reflue depurate affinate</p>	<p>5.1 Investimenti che prevedano il prelievo delle risorse idriche da bacini o riserve di acqua piovana in sostituzione delle fonti di approvvigionamento da corpi idrici naturali</p>	20	<p>Perc. Attribuzione = Tasso di Sostituzione (TS), dove TS è dato dal rapporto tra il quantitativo di risorsa idrica piovana, che si prevede di accumulare e distribuire ad uso irriguo, e la quantità di risorsa idrica occorrente per l'area servita dall'impianto di riferimento.</p>
<p>07 - Complementarità con investimenti già finanziati con finanziamenti pubblici nazionali o unionali</p>	<p>7.1 Complementarità con investimenti già finanziati con finanziamenti pubblici nazionali o unionali (compreso il PNRR), anche sulla base delle informazioni presenti nella banca dati DANIA</p>	10	<p>- 100%: interventi complementari a quelli già finanziati, presenti nel database DANIA;</p> <p>- 50%: interventi complementari a quelli programmati, non finanziati ma inseriti nel database DANIA;</p> <p>- 0%: assenza del requisito.</p>

- Il massimo punteggio attribuibile è pari a 100.
- La soglia minima del punteggio è pari al 30% del punteggio massimo attribuibile.
- Il progetto presentato a corredo della domanda di sostegno è idoneo se consegue almeno la soglia

minima di punteggio di cui al comma “3”.

5. L’ ammissione al sostegno avviene nell’ ordine della graduatoria di cui all’ “*Articolo 19*”.

Articolo 17. Valorizzazione dell’ investimento

1. La valutazione di merito verte sull’ applicazione dei punteggi contemplati nei criteri di selezione, riprodotti nel presente Avviso al c. “1” dell’ “*Articolo 16*”.
2. Il soggetto richiedente deve indicare nello specifico quadro sinottico, di cui all’ *Allegato 3*, il punteggio assegnabile a fronte degli specifici criteri di selezione a suo avviso applicabili.
3. Nel rispetto del principio della “*par conditio competitorum*” tra i concorrenti l’ integrazione di elementi aggiuntivi, rilevanti ai fini dell’ attribuzione dei punteggi, prodotti successivamente alla presentazione della domanda, non sono presi in considerazione ai fini della valutazione di merito, per cui è escluso il soccorso istruttorio.
4. La valorizzazione dell’ investimento consiste nella verifica del punteggio auto-attribuito e auto-dichiarato da parte del soggetto richiedente. Gli incaricati dell’ istruttoria eseguono la valutazione di merito tracciandone i passaggi mediante la compilazione di apposite “*Check-list*”.
Se all’ esito della verifica del punteggio auto-attribuito è applicata una riduzione, l’ Ufficio competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente.
5. Per le domande che non raggiungono la soglia di accesso, è inviata al richiedente comunicazione ai sensi dell’ art. 10-bis della L. n. 241/90 e s.m.i..
6. In caso di conferma dell’ esito negativo della valutazione, a seguito di riesame di cui all’ “*Articolo 18*” o per decorrenza dei termini, l’ istanza è dichiarata non idonea per l’ accesso al sostegno ed è di conseguenza archiviata.
L’ avvenuta esclusione dell’ istanza è comunicata al soggetto richiedente mediante PEC.
7. La procedura di valutazione di merito per le domande di sostegno per le quali la valutazione di ammissibilità e merito è conclusa con esito positivo e che risultino al contempo finanziabili, si conclude con l’ avvio delle medesima alla formazione della graduatoria di merito ed alla concessione dei benefici.

Articolo 18. Riesame

1. L’ istanza di riesame può essere avanzata dal soggetto richiedente, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di 10 giorni:
 - a. dalla comunicazione via PEC, da parte dell’ Ufficio competente, della riduzione del punteggio auto-attribuito, di cui all’ “*Articolo 17*” c. “4”;
 - b. dalla comunicazione via PEC, da parte dell’ Ufficio competente, del preavviso di rigetto per inammissibilità della domanda di sostegno risultata non idonea a seguito della verifica del punteggio auto-attribuito, ai sensi dell’ “*Articolo 17*” c. “5”.
2. L’ istanza di riesame deve essere inoltrata al Servizio competente, tramite PEC, all’ indirizzo dpd018@pec.regione.abruzzo.it.
3. Valutate le eventuali deduzioni difensive pervenute, l’ istruttoria del riesame si conclude con l’ accoglimento delle medesime ovvero con il diniego corredato da apposite motivazioni esplicative sintetiche da riportate nel provvedimento finale di approvazione della graduatoria di cui all’ “*Articolo 19*”.

Articolo 19. Graduatoria

1. La graduatoria è composta dalle domande risultate ammissibili, in ordine di punteggio. A parità di punteggio si applica il criterio cronologico di priorità nel rilascio della domanda di aiuto.
2. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente del Servizio competente in cui va esplicitato:
 - a. l’ elenco delle domande di aiuto in posizione utile, ovvero ammissibili e finanziabili in relazione alla dotazione finanziaria disponibile di cui all’ “*Articolo 3*”;
 - b. l’ elenco delle domande di aiuto ammissibili, ma non finanziabili per indisponibilità di risorse, utilizzabile ai fini di eventuali scorrimenti della graduatoria;
 - c. l’ elenco delle domande archiviate a seguito di esito negativo della istruttoria di ammissibilità o di rinuncia da parte del soggetto richiedente.

3. Il provvedimento Dirigenziale di cui al comma precedente è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nel link (<https://www.regione.abruzzo.it/content/amministrazione-trasparente>) e nel link (<https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura>), con valore di notifica *erga omnes*.
4. L'ultima domanda in posizione utile in graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, sempre che il beneficiario dichiari espressamente di realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto.
5. Se il beneficiario non dichiara espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, il Servizio competente procede a successivi scorrimenti di graduatoria, fino al totale assorbimento delle disponibilità finanziarie.

Articolo 20. Documentazione da produrre prima della emanazione del provvedimento di concessione

1. I soggetti richiedenti che risultino collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al sostegno di cui al presente bando sono invitati a mezzo PEC ad integrare i documenti istruttori di seguito elencati la cui acquisizione, in capo alla struttura concedente, risulta essenziale ai fini dell'adozione del provvedimento concessorio.
 - a. In caso di progetti assoggettati alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 1. Esito della procedura di assoggettabilità ed indicazione degli estremi del provvedimento finale acquisito.
 2. In caso di realizzazione di invasi, estremi dell'autorizzazione alla realizzazione dell'invaso ai sensi della L.R. 27 giugno 2013 n. 18.
 3. Estremi della concessione di derivazione della risorsa irrigua rilasciata dall'Autorità Concedente Regionale di cui all'art. 38 del D.P.G.R. 13 agosto 2007 n. 3/Reg. ovvero, in sub-ordine, estremi dell'Autorizzazione provvisoria alla esecuzione delle opere di cui all'Art. 26 del medesimo D.P.G.R..
Ai sensi dell'art. 2 c. 2 del medesimo D.P.G.R. si prescinde dalla citata documentazione nei casi in cui gli invasi o le cisterne di accumulo, a cui sono sottesi gli impianti di distribuzione, siano alimentati esclusivamente da acqua piovana, ovvero da acque scolanti su suoli, in canali e fossi di proprietà privata (D.P.R. 18-2-1999 n. 238, art. 1 - D.Lgs. n. 152/2006, art. 167, c. 3).
 4. Estremi dell'autorizzazione della struttura regionale competente per territorio, se l'intervento si trova in area sottoposta a vincolo idrogeologico, ovvero dichiarazione di non sussistenza del presupposto.
 5. Estremi del titolo abilitativo alla costruzione rilasciato dal Comune, nei casi previsti.
 6. Autorizzazione sismica, nei casi previsti dalla norma;
 7. Parere rilasciato dall'ARTA relativo al piano di riutilizzo dei terreni di scavo ai sensi del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 recante "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*".
 8. Estremi del sottoconto di tesoreria dedicato all'operazione per mezzo del quale sono effettuati i pagamenti.
 - b. In caso di progetti assoggettati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art. 27-bis D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
 1. Esito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ed indicazione degli estremi del provvedimento finale acquisito.
 2. Estremi dell'autorizzazione alla realizzazione dell'invaso ai sensi della L.R. 27 giugno 2013 n. 18, in caso di realizzazione di invasi.
 3. Estremi del sottoconto di tesoreria dedicato all'operazione per mezzo del quale sono effettuati i pagamenti.
 - c. In caso di progetti, non soggetti a V.I.A., assoggettati alla sola procedura di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA):
 1. Esito della Valutazione d'Incidenza Ambientale rilasciata dall'ente competente (Comune interessato o Regione) ed indicazione degli estremi del provvedimento finale acquisito;

2. Estremi dell'autorizzazione alla realizzazione dell'invaso ai sensi della L.R. 27 giugno 2013 n. 18, in caso di realizzazione di invasi.
 3. Estremi della concessione di derivazione della risorsa irrigua rilasciata dell'Autorità Concedente Regionale di cui all'art. 38 del D.P.G.R. 13 agosto 2007 n. 3/Reg. ovvero, in sub-ordine, estremi dell'Autorizzazione provvisoria alla esecuzione delle opere di cui all'Art. 26 del medesimo D.P.G.R..
Ai sensi dell'art. 2 c. 2 del medesimo D.P.G.R. si prescinde dalla citata documentazione nei casi in cui gli invasi o le cisterne di accumulo, a cui sono sottesi gli impianti di distribuzione, siano alimentati esclusivamente da acqua piovana, ovvero da acque scolanti su suoli, in canali e fossi di proprietà privata (D.P.R. 18-2-1999 n. 238, art. 1 - D.Lgs. n. 152/2006, art. 167, c. 3).
 4. Estremi dell'autorizzazione della struttura regionale competente per territorio, se l'intervento si trova in area sottoposta a vincolo idrogeologico, ovvero dichiarazione di non sussistenza del presupposto.
 5. Estremi del titolo abilitativo alla costruzione rilasciato dal Comune, nei casi previsti.
 6. Autorizzazione sismica, nei casi previsti dalla norma.
 7. Parere rilasciato dall'ARTA relativo al piano di riutilizzo dei terreni di scavo ai sensi del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 recante "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*".
 8. CUP definitivo dell'intervento (nel caso di unico CUP con progetti/lotti distinti, specificare). Il CUP deve essere unico per tutto il progetto (nel caso di interventi con più CUP, riportare solo il master).
 9. Estremi del sottoconto di tesoreria dedicato all'operazione per mezzo del quale sono effettuati i pagamenti.
2. I soggetti richiedenti, qualora non vi abbiano già provveduto al momento della presentazione della domanda di aiuto, trasmettono tramite PEC al Servizio competente (dpd018@pec.regione.abruzzo.it) la documentazione autorizzativa integrativa sopra elencata. Il termine entro cui la documentazione integrativa deve pervenire nelle disponibilità della Struttura competente è fissato in 60 giorni consecutivi. Decorso il termine suddetto per l'Ente beneficiario si estingue la possibilità di accedere ai benefici previsti.
 3. Qualora l'opera non risulti cantierabile per carenze oggettive della documentazione autorizzativa, il progetto decade dalla possibilità di accedere al sostegno richiesto.

Articolo 21. Concessione dei benefici

1. Per i progetti che risultano ammissibili e finanziabili di cui alla graduatoria ex "*Articolo 19*" lett. "*2.a*", che al contempo superano la verifica di cantierabilità di cui sopra e per i quali sono stati acquisiti i documenti propedeutici di cui all' "*Articolo 20*" , il Servizio competente provvede ad adottare il provvedimento di concessione e a fissare le prescrizioni tecniche relative alla regolare esecuzione dei progetti.
2. Costituiscono elementi essenziali del provvedimento di concessione i contenuti di seguito elencati:
 - a. il numero identificativo del progetto attribuito alla domanda di sostegno dal sistema SIAN;
 - b. il CUP;
 - c. la ragione sociale dell'Ente beneficiario;
 - d. il codice fiscale o P. IVA;
 - e. l'ammontare massimo del contributo concesso;
 - f. i termini ultimi concessi per l'inizio dell'intervento e per la sua conclusione;
 - g. il quadro economico semplificato della concessione contenente la spesa massima ammessa e l'importo del contributo concesso;
 - h. la data massima per l'inizio dell'intervento e quella per la sua conclusione.
3. Oltre agli elementi essenziali di cui di cui sopra l'atto di concessione riporta la clausola espressa della rimodulazione del quadro economico in caso di ribassi d'asta maturati nella fase di post-aggiudicazione degli interventi ammessi, con le procedure esplicitate nell' "*Articolo 22*" recante

“Disposizioni specifiche per enti ed organismi di diritto pubblico”.

4. Il Provvedimento di concessione è soggetto alle forme di pubblicazione previste dall' articolo 23 del D.Lgs. n. 33/13, in materia di trasparenza degli atti amministrativi, dall' articolo 20 (*Ulteriori obblighi di trasparenza*) della legge regionale 11 gennaio 2022, n. 1, *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti*, come modificato e integrato dagli articoli 5 e 6, della legge regionale 16 giugno 2022, n.10 *Disposizioni per il funzionamento degli enti di cui agli articoli 55 e 56 dello Statuto regionale, degli altri uffici o enti istituiti, controllati e vigilati, disposizioni per la valorizzazione del patrimonio per progetti di pubblico interesse, attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni*.
5. Il Provvedimento di concessione è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella sezione agricoltura - <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura> - e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - <https://www.regione.abruzzo.it/content/amministrazione-trasparente>.
6. L' Ufficio competente, tramite PEC, invia all'Ente beneficiario il provvedimento di concessione.

CAPO IV. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Articolo 22. Disposizioni specifiche per enti ed organismi di diritto pubblico

1. L'Ente beneficiario deve garantire che nella selezione dei fornitori e degli esecutori di opere siano rispettate le normative generali sugli appalti pubblici, comunitarie e nazionali, di cui al nuovo codice in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs.31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.). Nella fase di attuazione dei contratti, in caso di non perfetta concordanza tra le disposizioni della normativa nazionale e le fonti normative comunitarie, prevalgono in ogni caso le norme imposte dalla normativa comunitaria.
2. Il rispetto delle norme del nuovo codice deve essere garantito anche nella scelta del soggetto incaricato della progettazione, della direzione lavori e delle altre eventuali attività tecnico professionali affidate a terzi.
3. L'Ente beneficiario, al fine del conseguimento della piena consapevolezza degli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme comunitarie e nazionali sugli appalti pubblici, provvede alla compilazione della “*Check-list di autovalutazione*” predisposta da AGEA vigenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.
Data la natura cognitiva dell'adempimento, qualora si rendano disponibili versioni aggiornate delle suddette Check-list, si fa riferimento alla versione disponibile più recente.
4. L'Ente beneficiario deve inoltre conformarsi a quanto specificatamente indicato nel vigente documento “*Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 -2020*”, alle condizioni di cui all' “*Articolo 14*” c. “*10*”, oggetto dell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni, con particolare riferimento al capitolo rubricato “*Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza*” delle spese previste per l'attuazione delle operazioni ammissibili nonché a quello rubricato “*Operazioni realizzate da Enti pubblici e organismi di diritto pubblico*”.

Articolo 23. Avvio delle procedure di affidamento e aggiudicazione dell'appalto

1. Entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione, pena la revoca dello stesso, l'Ente beneficiario avvia le procedure di affidamento dei lavori principali ai sensi dell'art. 50 e seguenti del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 24. Rimodulazione del Quadro economico e verifica delle procedure di gara

1. L'Ente beneficiario, attivate le procedure per la scelta dei contraenti, provvede a trasmettere a mezzo PEC al Servizio competente, entro dieci (10) giorni consecutivi dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione provvisoria, la documentazione relativa alle procedure adottate, al fine di documentarne la regolarità e di monitorare le economie maturate.
In particolare, per ogni procedura adottata, deve essere comunicato l'importo di aggiudicazione e trasmessa la seguente documentazione:

- a. copia dell'elenco annuale dei Lavori Pubblici nel quale risulti inserito il progetto, per i casi previsti dalla norma;
- b. atto che dispone eventuali modifiche ed integrazioni della determina a contrarre e la procedura di appalto;
- c. provvedimento di nomina commissione di gara;
- d. atti di gara (bando di gara, disciplinare, capitolato d'oneri, pubblicazioni, verbali di gara, ecc.);
- e. verbale di aggiudicazione lavori e relativa approvazione, provvisoria e/o definitiva;
- f. nel caso di aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa, progetto esecutivo approvato dalla Stazione Appaltante a seguito delle migliori offerte dalla Ditta aggiudicataria;
- g. Codice Identificativo Gara (C.I.G);
- h. copia degli avvisi, dei comunicati, delle delibere e atti, della validazione del progetto, dei bandi e dei verbali che permettono di documentare l'effettuazione delle fasi di selezione del contraente in base alle normative generali sugli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- i. nuovo Quadro Economico di dell'intervento, rimodulato con l'indicazione delle economie maturate in sede di gara e con l'allocazione della medesima a incremento della voce "Imprevisti";
- j. copia aggiornata della "Check-list di autovalutazione" di cui all' "Articolo 22" c. "3";
- k. attestazione del RUP incaricato che le procedure adottate sono quelle dichiarate in sede di domanda di sostegno e rispettose della normativa italiana e comunitaria in materia.

Articolo 25. Variante

1. Fermo restando il termine perentorio del **30 giugno 2028** per la conclusione del Piano Tecnico-Economico, il soggetto Beneficiario può richiedere una (1) variante.
2. Si considera variante della domanda di sostegno ogni modifica collegata al PTE e relativa ai costi, agli obiettivi e ai risultati attesi. Segnatamente, con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate varianti in corso d' opera:
 - a. il cambio della sede dell' investimento;
 - b. le modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate;
 - c. le modifiche alla tipologia delle opere approvate.
3. La richiesta di variante può essere presentata entro novanta (90) giorni dal termine ultimo per la conclusione del Piano Tecnico-Economico e non può esservi data attuazione se non previamente autorizzata dal competente Ufficio.
4. La richiesta di variante di cui al comma 1, deve essere corredata - a pena di inammissibilità - da una dettagliata relazione, datata e firmata dal beneficiario, contenente:
 - a. motivazioni e analitica descrizione della variante;
 - b. quadro di raffronto tra operazioni programmate e di variante;
 - c. quadro economico di raffronto tra costi programmati e di variante;
 - d. quadro di raffronto tra obiettivi e risultati programmati e di variante;
 - e. Piano Tecnico-Economico modificato a seguito della variante proposta.
5. Non è autorizzabile la variante che comporta:
 - a. il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e/o dell' investimento e il venire meno delle condizioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati indicati nel Piano Tecnico-Economico;
 - b. una riduzione della spesa pari o superiore al 30% di quella iniziale e ammissibile;
 - c. una rideterminazione del punteggio assegnato che non consenta alla domanda di sostegno di rimanere tra quelle finanziabili.
6. L' esecuzione delle varianti non autorizzabili di cui al c. "5" comporta la decadenza dal sostegno.
7. Al fine della verifica sulla la ragionevolezza delle spese oggetto di variante si fa riferimento ai criteri previsti nella verifica di ammissibilità dell'intervento di cui alla "CAPO III.FASE 3", in quanto compatibile e opportuno, nonché alle linee guida sulla ammissibilità della spesa e si tiene conto, per i nuovi prezzi non previsti e contrattualizzati con l'appaltatore, del prezzario regionale vigente al momento di presentazione della domanda di variante.

8. Il provvedimento di autorizzazione all'esecuzione della variante è adottato solo all'esito della verifica della permanenza dei requisiti minimi di qualificazione dell'intervento dato raggiungimento della soglia minima del punteggio è pari al 30% del punteggio massimo attribuibile di cui all' "Articolo 16" c."3".

Articolo 26. Proroga

1. Fermo restando il termine perentorio del **30 giugno 2028** per la conclusione del Piano Tecnico-Economico, il soggetto Beneficiario può richiedere 1 (una) proroga per la realizzazione dell'intervento, per ragioni oggettive e debitamente comprovate e per un periodo non superiore a tre mesi (6 mesi per interventi la cui attuazione è subordinata al rilascio di autorizzazioni comunque denominate).
2. La domanda di proroga può avere a oggetto - alternativamente - la data di inizio lavori o la data di fine lavori.
3. La domanda di proroga deve essere inoltrata al Servizio competente tramite PEC all'indirizzo dpd018@pec.regione.abruzzo.it.
4. L'Ufficio competente è tenuto a comunicare, via PEC, al beneficiario, l'accoglimento o il diniego, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della domanda di cui al comma "2".

Articolo 27. Domanda di pagamento e modalità di erogazione del contributo pubblico

1. Le domande di pagamento devono essere presentate, a pena di inammissibilità, solo dal rappresentante legale del beneficiario Ente irriguo destinatario del provvedimento di concessione.
2. Le modalità di presentazione delle domande di pagamento sono riportate nelle apposite Linee Guida da elaborate in ossequio al Manuale delle Procedure in corso di predisposizione a cura della struttura competente, come approvate con apposito provvedimento dell'AdG regionale.
3. Le domande di pagamento possono essere presentate esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA direttamente sul sito www.sian.it, sottoscrivendo l'atto tramite firma elettronica mediante codice OTP.
4. Le domande di pagamento devono essere compilate e trasmesse per via telematica utilizzando il sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it.
5. Il contributo pubblico viene erogato secondo le seguenti modalità:
 - a. anticipazione fino al 50% del contributo concesso, ai sensi dell'articolo 44(3) del Reg. (UE) 2021/2116, secondo i seguenti criteri alternativi:
 - i. fino al 50% della somma risultante dalla rimodulazione post-aggiudicazione del quadro economico di concessione, nel caso in cui sia stata conseguita l'aggiudicazione provvisoria dei lavori;
 - ii. fino al 30% del contributo concesso, qualora risulti avviata la procedura di appalto ma non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione dei lavori;
 - b. acconti per stati di avanzamento lavori (SAL), ripartiti in quote di almeno il 10% computate sulla somma risultante dalla rimodulazione post-aggiudicazione del quadro economico di concessione; per accedere agli acconti deve essere dimostrata la spesa di almeno l'80% di quanto erogato nei pagamenti precedenti;
 - c. saldo finale, previa verifica della conclusione dell'intervento.
6. Il soggetto beneficiario, entro il termine perentorio di sessanta (60) giorni consecutivi decorrenti dalla data di notifica della concessione, deve presentare una domanda di pagamento dell'anticipazione del contributo pubblico concesso, a condizione che venga costituita una garanzia, a copertura del vantaggio computato ai sensi della lett. "5.a" del presente articolo, per la restituzione delle somme oggetto di anticipazione qualora, a qualsiasi titolo, venga meno il diritto all'anticipo; tale garanzia è assicurata, in via alternativa:
 - a. per mezzo di specifica polizza fideiussoria rilasciata sul portale SIAN tramite l'apposito applicativo e nel rispetto delle disposizioni ed in conformità allo schema predisposto dall'Organismo pagatore AGEA;
 - b. mediante l'impegno, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario, a restituire l'importo erogato a titolo di anticipo, secondo il modello predisposto dall'Organismo Pagatore AGEA.

7. Decorso inutilmente il termine perentorio di cui al comma “6”, l’Ufficio competente verifica che il soggetto beneficiario abbia presentato domanda di proroga del termine di inizio lavori. In caso di esito negativo, provvede a notificare al soggetto beneficiario, motivato provvedimento di decadenza.
8. In caso di anticipazione erogata, il soggetto beneficiario può, mantenendo la garanzia, conseguire ulteriori acconti fermo restando che la sommatoria degli importi erogati - a titolo di anticipazione e di acconto - non può eccedere il limite massimo dell’ 80% del contributo concesso.
9. La domanda di pagamento di SAL può essere prodotta fino a 90 (novanta) giorni dal termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori, pena la decadenza dal beneficio e l’ avvio della procedura di recupero delle eventuali somme già erogate.
10. Il soggetto beneficiario deve presentare una domanda di pagamento del saldo finale a conclusione di tutte le azioni previste nell’ intervento, nei 30 giorni consecutivi successivi al termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori, pena l’ applicazione di specifiche riduzioni e sanzioni previste nel vigente Manuale delle procedure dell’ AdG.
11. L’ intervento si può ritenere positivamente concluso quando, in sede di verifica finale, si accerti che l’ investimento sia stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente rispetto al progetto presentato e la spesa documentata non sia inferiore al 70% della spesa originariamente ammessa, disponendo, in caso diverso, la decadenza dai benefici e attivando il recupero delle somme eventualmente già erogate, in applicazione del vigente Manuale delle procedure dell’ AdG riguardante riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del CSR Abruzzo.
12. L’ adozione dell’ atto di liquidazione, da parte del Servizio competente, è subordinata all’ esito positivo delle verifiche, effettuate d’ ufficio, in ordine alla regolarità contributiva (DURC), fermo restando che eventuali verifiche negative del DURC non determinano alcuna esclusione o sospensione della liquidazione dal beneficio spettante, stante l’ obbligo per AGEA, in qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni.

Articolo 28. Motivi di Decadenza dal beneficio

1. Costituiscono sempre motivo di decadenza dal beneficio:
 - a. la perdita sopravvenuta dei requisiti da mantenere per cinque (10) anni decorrenti dal pagamento del saldo;
 - b. il mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali il sostegno è stato concesso;
 - c. il mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;
 - d. la decorrenza del termine fissato per l’avvio delle attività;
 - e. la decorrenza del termine fissato per la conclusione delle attività;
 - f. la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento della prima rata (anticipazione o acconto);
 - g. la rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
 - h. il rifiuto del soggetto beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di verifica della permanenza dei presupposti sottesi alla concessione dell’aiuto, ivi compresi gli impegni specifici fissati nella scheda dell’ intervento SRD08 del CSR Abruzzo, trasposti nel presente bando.
2. Il provvedimento di decadenza reca la ripetizione dell’ eventuale importo indebitamente percepito dal soggetto beneficiario.
3. Il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme indebitamente percepite, direttamente all’ Organismo Pagatore, entro 30 giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l’ Organismo Pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

Articolo 29. Motivi di Revoca del beneficio

1. Costituiscono sempre motivo di revoca del beneficio:
 - a. l’ accertamento ex post di dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
 - b. eventuali informazioni non veritiere tali da indurre l’ Amministrazione in errore;
 - c. il sostanziale mutamento della situazione di fatto;

- d. circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previste, pur con la dovuta diligenza e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni assunti.
2. La revoca totale o parziale del sostegno può essere adottata a seguito:
 - a. delle risultanze di attività di controllo eseguite dal Servizio regionale competente, dall' O.P. AGEA, da servizi ministeriali o unionali, volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti;
 - b. delle risultanze di controlli effettuati da Organi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, etc., anche al di fuori dei controlli rientranti nel procedimento amministrativo di contribuzione.
3. La revoca del sostegno comporta il recupero di eventuali somme già erogate.
4. Non comporta il recupero delle somme già erogate la revoca determinata dalle circostanze di cui al comma 1, lettera d).
5. La revoca del contributo comporta l' obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale di cui alla normativa vigente all' atto dell' accertamento della causa che la determina.
6. Il soggetto beneficiario è tenuto a rimborsare le somme indebitamente percepite, direttamente all' Organismo pagatore, entro trenta (30) giorni dalla formale richiesta da parte della Regione. In caso di mancata restituzione delle somme nel termine prescritto, l' Organismo pagatore avvia la riscossione coattiva delle somme dovute.

Articolo 30. Cause di forza maggiore

1. Ai sensi dell' articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2021/2116 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali in particolare i seguenti casi:
 - a. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
2. Gli eventi di cui al comma 1 devono essere comunicati - e corredati della documentazione probante - all' Ufficio competente, entro quindici (15) giorni dalla data in cui si sono verificati oppure entro quindici giorni a decorrere dal momento in cui l' interessato ne sia venuto a conoscenza, pena il recupero delle somme già erogate.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l' applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall' articolo 89 del regolamento (UE) n. 2021/2116 e dal Reg. delegato (UE) 2022/1172.

Articolo 31. Errori palesi

1. I soggetti interessati possono presentare una comunicazione di correzione di uno o più errori palesi.
2. Sono errori palesi quelli che:
 - a. attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall' esame della documentazione presentata;
 - b. possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell' Ufficio competente o dell' Organismo Pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell' Ufficio competente su richiesta del beneficiario.

Articolo 32. Riduzioni e Sanzioni

1. Nell' attuazione del presente bando trova applicazione il sistema di riduzioni e sanzioni disciplinato dalla normativa unionale, dalla normativa nazionale, dalle disposizioni regionali approvate con Manuale delle procedure dell' AdG.

Articolo 33. Motivi di Riduzione del beneficio

1. Costituiscono sempre motivi di riduzione del beneficio:

- a. la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
- b. il mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
- c. il mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura.

Articolo 34. Controlli

1. Le domande di sostegno e di pagamento e gli interventi realizzati o in corso di realizzazione sono soggetti a controlli da parte dei competenti Servizi della Regione Abruzzo e dagli uffici dell'Organismo Pagatore.
2. I controlli di cui al c. "I" sono espletati in ossequio a quanto previsto nel regolamento (UE) 2021/2116.
3. Nel periodo "ex post", cioè quello compreso tra l'erogazione del saldo e la conclusione del periodo di impegno, la struttura competente effettua i controlli per verificare che il soggetto beneficiario abbia mantenuto gli impegni assunti.
4. L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrate a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.
5. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo.

Articolo 35. Impugnative

1. Avverso gli atti amministrativi che abbiano carattere di definitività possono essere presentati:
 - a. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del procedimento;
 - b. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso;
 - c. ricorso al giudice ordinario, nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile e nelle sole ipotesi in cui vi siano contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento.

Articolo 36. Ulteriori Informazioni

1. Gli aspiranti beneficiari possono richiedere al Servizio Competitività Agricoltura- DPD018 chiarimenti in ordine alle disposizioni di cui al presente bando al seguente indirizzo PEC: dpd018@pec.regione.abruzzo.it fino a sette (10) giorni prima della data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di sostegno.
2. Responsabile del Procedimento è l'Avv. Nunzia Napolitano, in qualità di Dirigente del Servizio Competitività Agricoltura-DPD018.
3. Competente allo svolgimento delle attività istruttorie è l'Ufficio di Sostegno alle Aziende Agricole, Responsabile dott. for. Luigi De Gregorio.
4. Le FAQ e le relative risposte saranno pubblicate sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura e su www.psrabruzzo.it.
5. Sono pubblicati sul link <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura> i seguenti documenti:
 - a. "[Prezzario regionale aggiornamento 2023](#)", approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 858 del 28 dicembre 2022, pubblicata sul B.U.R.A.T. Speciale n. 4 del 13 gennaio 2023 e successiva rettifica disposta con D.G.R. n. 24 del 23 gennaio 2023, ovvero alle s.m.i. in vigore alla data di pubblicazione del presente bando;
 - b. "[Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine ed attrezzature agricole per la Regione Abruzzo](#)" e adozione "[Calcolatore dei costi di riferimento per macchine agricole](#)", approvato con D.G.R. n. 331 del 27 giugno 2022;
 - c. "[Prezzario agricolo regionale - aggiornamento 2022](#)", approvato con D.G.R. n. 402, del 21 luglio 2022;
 - d. Aggiornamento infra-annuale 2022 dei "[Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo](#)", approvato D.G.R. 447 del 4 agosto 2022;
 - e. [D.G.R. 904 del 29 dicembre 2022](#) - Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio - Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo rurale 2023-2027 - Approvazione CSR "versione 1";
 - f. Informativa relativa al trattamento dei dati personali.

CAPO V. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37. Normativa e Disposizioni di Riferimento

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applica la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale e, segnatamente:
 - a. Reg. (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del consiglio, del 2 dicembre 2021, e s.m.i. reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli stati membri devono redigere nell' ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) 1305/2013 e (UE) 1307/2013.
 - b. Reg. (UE) 2021/2116 del parlamento europeo e del consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. reca norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013;
 - c. Reg. di esecuzione (UE) 2021/2289 della commissione del 21 dicembre 2021 disciplina le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
 - d. Reg. di esecuzione (UE) 2021/2290 della commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all' Allegato i del regolamento (UE) 2021/2115;
 - e. Reg. delegato (UE) 2022/127 e s.m.i. della commissione del 7 dicembre 2021 integra il regolamento (UE) 2021/2116 del parlamento europeo e del consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l' uso dell' euro;
 - f. Reg. di esecuzione (UE) 2022/129 della commissione del 21 dicembre 2021 stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell' unione e ai piani strategici della PAC;
 - g. Reg. delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022 integra il regolamento (UE) 2021/2116 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l' applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
 - h. Reg. di esecuzione (UE) 2022/1173 della commissione, del 31 maggio 2022, che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
 - i. Reg. delegato (UE) 2022/2472 della commissione del 14 dicembre 2022 dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell' unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
 - j. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
 - k. D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* (Fanno comunque fede le procedure espressamente previste dalle norme comunitarie di riferimento, con particolare riguardo alla Dir. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE nonché, se ricorre il caso, alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d' appalto degli enti erogatori nei settori dell' acqua, dell' energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE);
 - l. D.Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 recante *“Norme in materia ambientale”*, nonché ai conseguenti provvedimenti amministrativi, nazionale e regionali, vigenti in materia di tutela di difesa del

suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche ci cui alla "PARTE TERZA", tra cui "Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico dell'Appennino centrale". - "Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico dell'Appennino meridionale". - Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione, approvato con Delibera di Giunta n° 614 del 9 agosto 2010 e s.m.i;

- m. D.Lgs. n. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.;
 - n. D.P.C.M. approvazione Piani di gestione dei Distretti idrografici:
 - 1. Appennino centrale D.P.C.M. 27/10/2016;
 - 2. Appennino meridionale D.P.C.M. 27/10/2016;
 - o. Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 "Nuove norme per la bonifica integrale".
 - p. L.L.R.R. Abruzzo n. 36/1996 e s.m.i. e n. 45/2019 quali norme di riferimento regionale in materia bonifica ed irrigazione nonché delle funzioni attribuite ai Consorzi di bonifica.
 - q. Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
 - r. D.Lgs. n. 387/2003 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
 - s. D.Lgs. n. 28/2011 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
2. Nelle more della definizione dei provvedimenti amministrativi di competenza dell'A.G. regionale, si applicano, per quanto compatibili, le seguenti disposizioni riferite alla programmazione 2014-2022:
- a. Circolare AGEA Istruzioni per il controllo dei limiti di cumulabilità dei sostegni previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con altre agevolazioni nazionali di carattere fiscale, di cui alle note AGEA Prot. n. 75343 del 11/11/2021 e Prot. n. 0013145 del 17/02/22;
 - b. Circolare AGEA avente ad oggetto "Istruzioni per la rendicontazione ed il controllo delle Spese per il personale dedicato a funzioni Tecniche", di cui alla nota Prot. 0070049 del 20.10.2021;
 - c. Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2023-2027.

Articolo 38. Trattamento dei dati personali

- 1. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento (UE) n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali riportata nell'**Allegato 6** al presente bando (Trattamento dati personali).

Articolo 39. Informazione

- 1. A norma dell'articolo 131 del Regolamento (UE) 2021/2115, i Gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari del sostegno a titolo degli interventi del piano strategico della PAC e i gruppi di azione locale di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2021/1060 fornisca all'autorità di gestione o ad altri organismi delegati a svolgere funzioni per suo conto tutte le informazioni necessarie ai fini del monitoraggio e della valutazione del piano strategico della PAC.
- 2. Gli Stati membri assicurano che siano istituite fonti di dati esaurienti, affidabili e puntuali per consentire un efficace seguito dei progressi in termini di politiche compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori di output, di risultato e d'impatto.

Articolo 40. Monitoraggio

- 1. I beneficiari degli aiuti si impegnano a comunicare all'Autorità di Gestione o ai valutatori designati o ad altri organismi delegati a espletare funzioni per conto dell'Autorità di Gestione, tutte le

informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del Programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti.

Articolo 41. Soccorso Istruttorio

1. Ai sensi dell' art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241, l' Amministrazione può invocare l' istituto del c.d. *soccorso istruttorio*, con la sola finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell' ottica della tutela della buona fede e dell' affidamento dei soggetti coinvolti nel procedimento avviato in esecuzione del presente bando.
2. Il principio del soccorso istruttorio è inoperante ogni qualvolta il competente Ufficio accerti omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti dal presente bando a pena di inammissibilità o decadenza.

Articolo 42. Obblighi del soggetto beneficiario

1. Il soggetto beneficiario del contributo pubblico previsto in attuazione degli interventi di cui al presente non può, nei 10 anni (decorrenti dalla data del pagamento finale del saldo, effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. La violazione di tale obbligo comporta il recupero del contributo concesso.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
COMPETITIVITÀ AGRICOLTURA
avv. Nunzia NAPOLITANO
Firmato digitalmente

Allegato 1. “Dichiarazione in ordine al rispetto del divieto del doppio finanziamento e delle prescrizioni sul cumulo”

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà

(Ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

(VERIFICA rispetto dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012)

La/Il sottoscritta/o _____ nata/o a _____ (___), il ___/___/____ Cod. Fisc. _____, residente in Via/Loc. _____ del Comune di _____ Prov. _____, PEC _____, in qualità di beneficiario/legale rappresentante/capofila della Ditta/Società/Associazione _____, CUA _____ con sede in Via/Loc. _____ del Comune di _____ Prov. _____ consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Che gli investimenti per i quali si richiede il contributo a valere sull’intervento SRD08 non hanno beneficiato, nè beneficeranno, di altri finanziamenti pubblici, nazionali ed europei.

La/Il sottoscritta/o dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) e del Reg. (UE) n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data e luogo

firma leggibile del RL dell’Ente

Allega alla presente:

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Allegato 2. “Dichiarazione di assenza di cause di esclusione dalla partecipazione al bando”

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
(Ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

CLAUSOLA “Pantouflage - Revolving Doors”

(VERIFICA rispetto dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012)

La/Il sottoscritto/a _____ nata/o a _____ (___), il ___/___/___ Cod. Fisc. _____, residente in Via/Loc. _____ del Comune di _____ Prov. _____, PEC _____, in qualità di beneficiario/legale rappresentante/capofila della Ditta/Società/Associazione _____, CUAA _____ con sede in Via/Loc. _____ del Comune di _____ Prov. _____ consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di aver conferito, NEGLI ULTIMI TRE ANNI, incarichi professionali o concluso rapporti di lavoro subordinato con i seguenti soggetti:

Nominativo dipendente/consulente	Codice fiscale	Funzione/incarico svolto

Fornire informazioni richieste nella tabella per **tutti** i dipendenti assunti e per gli incarichi professionali conferiti dall’impresa negli ultimi tre anni.

- di NON aver conferito, NEGLI ULTIMI TRE ANNI, incarichi professionali o concluso rapporti di lavoro subordinato.

CLAUSOLA sull'assenza di "situazioni che danno luogo a esclusione"

di NON si configurino le situazioni che danno luogo all'esclusione di cui all'Art. 136 del Reg. (CE) 18 luglio 2018 n. 2018/1046/UE/Euratom.

Data e luogo

firma leggibile del RL dell'Ente

La/Il sottoscritta/o dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) e del Reg. (UE) n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data e luogo

firma leggibile del RL dell'Ente

Allega alla presente:

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Allegato 3. “Quadro riepilogativo per l’autoattribuzione del punteggio”

Criterio di selezione	Punteggio massimo	Punteggio auto attribuito	Indicazioni/documenti di riferimento per i requisiti valorizzati nella gradazione del criterio
1.1 Investimenti realizzati in zone soggette ai vincoli di cui agli articoli 71 (designate conformemente all’articolo 32 del Reg. EU 1305/2013)	20		
2.1 Localizzazione dell’intervento	15		
3.1 Coerenza delle operazioni con strumenti di pianificazione unionali e nazionali e/o con i Piani di Gestione di Distretto Idrografico redatti ai sensi della Direttiva Quadro, secondo quanto definito nell’Avviso	5		
4.1 Risparmio idrico potenziale complessivo - RIP (la percentuale di risparmio idrico effettivo è fissata al 50% di quella del risparmio idrico potenziale)	30		

Criterio di selezione	Punteggio massimo	Punteggio auto attribuito	Indicazioni/documenti di riferimento per i requisiti valorizzati nella gradazione del criterio
5.1 Investimenti che prevedano il prelievo delle risorse idriche da bacini o riserve di acqua piovana in sostituzione delle fonti di approvvigionamento da corpi idrici naturali	20		
7.1 Complementarità con investimenti già finanziati con finanziamenti pubblici nazionali o unionali (compreso il PNRR), anche sulla base delle informazioni presenti nella banca dati DANIA	10		
TOTALE PUNTEGGIO AUTOATTRIBUITO	Max 100		

Data e luogo

firma leggibile del RL dell'Ente

Allegato 4. “Dichiarazione di impegno di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 12”

La/Il sottoscritto/a _____ nata/o a _____ (___), il ___/___/____ Cod. Fisc. _____, residente in Via/Loc. _____ del Comune di _____ Prov. _____, PEC _____, in qualità di beneficiario/legale rappresentante/capofila della Ditta/Società/Associazione _____, CUA _____ con sede in Via/Loc. _____ del Comune di _____ Prov. _____;

SI IMPEGNA

In nome e per conto dell’Ente beneficiario a:

- a. osservare gli indirizzi e le prescrizioni fornite al momento della concessione del contributo;
- b. produrre, a pena di decadenza dai benefici, comunicazione di inizio lavori e domanda di anticipazione nel termine improrogabile 90 giorni decorrenti dal termine di notifica della concessione;
- c. rispettare le disposizioni previste in materia di appalti pubblici di cui all’“Articolo 37” lett. “3.k”;
- d. intestare le aree espropriate/acquistate e i beni immobili acquistati/realizzati al “*Demanio della Regione Abruzzo - Ramo Bonifiche*”;
- e. mantenere e gestire le opere realizzate delle attività finanziate per almeno 10 anni dal pagamento finale del saldo dell’operazione da parte dell’Organismo Pagatore;
- f. collaborare per consentire alle competenti autorità l’espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio e, in particolare, a fornire tutta la documentazione richiesta e garantire l’espletamento delle attività ispettive al personale incaricato;
- g. utilizzare un sottoconto di tesoreria dedicato alle operazioni finanziate con le risorse rese disponibili con il presente bando garantendo il rispetto della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ed in particolare di quanto previsto dall’articolo 3 recante misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici;
- h. dare tempestiva comunicazione, al Servizio competente regionale e all’Organismo Pagatore, di eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di sostegno;
- i. sanare le eventuali irregolarità sopravvenute, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contribuzione sociale per sé e per i dipendenti;
- j. conservare la documentazione tecnica-amministrativa-contabile relativa all’intervento per 10 anni dalla data di liquidazione finale del contributo pubblico nonché ad esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli uffici preposti;
- k. implementare la gestione delle irrigazioni nelle aziende asservite all’investimento da parte dei Consorzi di bonifica avvalendosi dell’utilizzo di nuovi misuratori di portata (contatori), qualora non già esistenti nell’impianto, e di sistemi esperti e/o semplificati di consiglio irriguo al fine di dimostrare l’utilizzazione corretta della risorsa irrigua;
- l. rispettare la normativa particolareggiata relativa agli Enti beneficiari in materia di informazione e pubblicità come definita nell’Allegato III di cui all’art. 6 del Reg. (CE) 21 dicembre 2021 n. 2022/129/UE, in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui all’articolo 123, paragrafo 2, lettere j) e k), del Reg. (UE) 2021/2115.

per gli investimenti di cui all'Azione 3), inoltre:

SI IMPEGNA

- a. ad aggiornare in SIGRIAN tutti gli elementi geografici (e relativi attributi) relativi a opere già esistenti e a qualunque titolo afferenti all'intervento oggetto del finanziamento, da monte a valle, dalla fonte fino alla rete di distribuzione, comprendendo fonti, tronchi, nodi. In particolare, si richiede il completamento delle informazioni generali relative a tutte le geometrie, la cui presenza o assenza è verificabile accendendo alla piattaforma SIGRIAN, secondo le specifiche disponibili al seguente link: (<https://sigrian.crea.gov.it/index.php/normativa/>);
- b. ad inserire nel SIGRIAN, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati riferiti all'anno precedente relativi ai volumi misurati, conformemente a quanto stabilito alle Linee guida approvate con D.M. Mipaaf del 31 luglio 2015 e dalla Direttiva Tecnica di recepimento approvata con D.G.R. 30 dicembre 2016 n. 940; per le infrastrutture oggetto di finanziamento con le risorse rese disponibili nel presente bando l'impegno decorre dopo il collaudo dell'intervento realizzato;
- c. ad aggiornare in DANIA i dati relativi al progetto finanziato;

PRENDE ATTO

che le infrastrutture irrigue, propriamente dette:

- a. ai sensi del c. 1 art. 143 del D.Lgs. n. 152/2006, fanno parte del demanio di cui agli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge; le relative superfici asservite all'intervento in qualunque forma rese disponibili (espropriate/acquistate) sono allibrate in catasto con il gravame della servitù coattiva perpetua in favore del dell'Ente gestore interessato e per esso al Demanio della Regione Abruzzo - ramo Bonifiche per la realizzazione di opere idriche;
- b. in quanto destinate ad uso irriguo prevalente, sono realizzate e gestite dall'Ente competente, come da facoltà prevista nel c. 1 art. 166 del D.Lgs. n. 152/2006 in combinato disposto con la L.R. n. 36/1996 e con gli atti costitutivi degli Enti consortili.

Data e luogo

firma leggibile del RL dell'Ente

Allegato 5. “Schema di prospetto di raffronto preventivi”

SRD08 - "Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali"			
	Ditta 1 (prescelta)	Ditta 2	Ditta 3
Denominazione			
Numero Protocollo			
Data Protocollo			
P.IVA/CF			
Indirizzo			
Comune/Provincia			
Telefono			
Fax			
e-mail			
Pagina Web			
	€	€	€
	€	€	€
	€	€	€
	€	€	€
	€	€	€
Descrizione dell'investimento			
Importo Totale (€)			
Motivazione della scelta			
Data	Firma del richiedente		Firma del tecnico

Approvato con Determinazione n. DPD018/430 del 31 luglio 2023

Allegato 6. “Informativa sul trattamento dei dati personali”

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 per la partecipazione ai bandi per la concessione delle agevolazioni previste dal Reg. UE n. 2021/2115.

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) n. 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati comuni (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail/PEC, Codice Unico delle Aziende Agricole - CUA), e in generale i dati di contatto dei soggetti che presentano domanda di finanziamento/contributo a valere sulle operazioni del Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSP 2023-2027 (CSR). Il trattamento dei “*Dati personali*” avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi/finanziamenti collegati al PSP 2023-2027 (CSR), di cui al Reg. n. (UE) 2021/2115 e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura. Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell’art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Abruzzo, nella persona del legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in L’Aquila, Palazzo Silone, Via Leonardo Da Vinci 6, 67100 L’Aquila.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@regione.abruzzo.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati, ai sensi del Reg UE 2021/2116 ART. 101, potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Agenzia delle Entrate;
- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- Ministero sviluppo economico;
- Ministero delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

Qualora Lei venga ammesso al beneficio dell'agevolazione, i suoi dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale di Regione Abruzzo, ai sensi del REG UE 808/2014 e del D.Lgs. 33/2013 artt. 26/27.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabili con particolare riferimento all'articolo 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati. Eventuali richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dpd018@pec.regione.abruzzo.it.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di Controllo competente.